Supplemento ordinario n. 1 alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 128 del 21 maggio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 21 maggio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1725**.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle imprese idrotermali della provincia di Pistoia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1726**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Terni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1727**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti chimico-farmaceutici e specialità medicinali della provincia di Padova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1728**.

Norme sul trattamento economico e normativo per il personale dipendente dalle imprese produttrici di maschere antigas e antipolvere, autoprotettori, occhiali di protezione ed affini della provincia di Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1729**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese di oreficeria della provincia di Vicenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1730**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Bolzano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1731**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie della provincia di Grosseto e dei lavoratori non laureati e non diplomati dipendenti dalle farmacie della provincia di Lucca.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1732**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Lucca.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1733**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Lecce.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1725.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle imprese idrotermali della provincia di Pistoia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo nazionale 8 maggio 1958, per tutti i dipendenti (impiegati, intermedi ed operai) dalle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento);

Visto, per la provincia di Pistoia, l'accordo collettivo integrativo 17 aprile 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -; la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Pistoia, in data 18 giugno 1960, dell'accordo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo integrativo 17 aprile 1959, relativo agli addetti alle aziende idrotermali della provincia di Pistoia, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese idrotermali della provincia di Pistoia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 107. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 17 APRILE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 8 MAGGIO 1958, PER GLI ADDETTI ALLE AZIENDE IDROTERMALI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Addì 17 aprile 1959 in Pistoia, nella Sede dell'Associazione Industriali.

Presenti:

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Pistoia, in persona dei signori avv. *Alfredo Parlanti* della Grotta Parlanti di Monsummano; *Tedaldo Conte Amati Cellesi* della Grotta Giusti di Monsummano; dott. *Orazio Volpato* della Società Terme di Montecatini di Montecatini Terme; assistiti dal dott. *Francesco Bartoletti*, dell'Associazione;

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO della Provincia di Pistoia, in persona del sig. *Ivo Dolfi*:

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L., in persona del sig. *Corrado Dami*, dell'Unione Zonale di Montecatini: la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE U.I.L., in persona del sig. *Otello Parlanti*, *Segretario* provinciale U.I.L.A. M.T., assistito dal sig. *Nicola Cervellera*, della Camera Sindacale Provinciale:

si è stipulato il presente accordo provinciale integrativo al contratto nazionale di lavoro 8 maggio 1958 per gli addetti all'Industria idrotermale.

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente accordo integrativo si applica a tutte le Aziende idrotermali aderenti all'Associazione degli Industriali della Provincia di Pistoia.

Art. 2.

CATEGORIE OPERAI

I dipendenti delle industrie idrotermali della Provincia debbono essere classificati nelle seguenti categorie e secondo i criteri di che in appresso:

Operai specializzati: sono quelli superiori ai qualificati, capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica particolare abilità per la loro esercuzione e di speciale competenza pratica conseguita con lungo tirocinio o con prolungata preparazione tecnico-pratica.

Ad esempio, appartengono a questa categoria:

il personale di tipografia definito specializzato dal contratto dei poligrafici e cartai; il fuochista cui è richiesta la patente di 1° grado; l'autista meccanico: il camionista meccanico: il massaggiatore diplomato: il primo muratore; il primo giardiniere; il primo aggiustatore meccanico; il primo elettricista; il primo operaio al reparto sali; il primo idraulico tubista.

Operai qualificati: sono quelli capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica esperienza acquistata con adeguato tirocinio o con la necessaria preparazione tecnico-pratica.

Ad esempio appartengono a questa categoria:

il personale di tipografia definito qualificato dal contratto dei poligrafici e cartai: il fuochista cui è richiesta la patente di 2° e 3° grado; il giardiniere; l'autista; l'aggiustatore meccanico; l'elettricista; lo scalpellino; il tornitore; il falegname; il fresatore: il muratore; l'idraulico tubista; il verniciatore; il bagnino e fanghino diplomato; il responsabile addetto alla soluzione sali: l'incaricato alla confezione dell'acqua Regia e dei carri: le guardie giurate.

Manovali specializzati: sono quelli capaci di eseguire lavori nei quali l'opera manuale è resa possibile dalla capacità di adempiere a semplici attribuzioni inerenti al lavoro oppure che siano adibiti a lavori o servizi per i quali occorre qualche attitudine o conoscenza conseguibili in non lungo periodo di addestramento.

Ad esempio appartengono a questa categoria:

il personale di tipografia definito manovale specializzato dal contratto dei poligrafici e cartai; aiuto giardiniere; motocarrista; bagnino; aiuto bagnino; fanghino; aiuto fanghino: addetto alla manutenzione del fondo stradale; addetto all'essicazione dei sali; setacciatore: addetto ai mescolatori reparto sali; custodi anche se incaricati di semplici mansioni accessorie; aiuto per la confezione dell'acqua Regia e per il carico di carri.

Manovali comuni: sono tutti quelli non compresi nelle precedenti categorie.

Appartengono ad esempio a questa categoria:

preparatore di fango e portafango; badilante; facchino; addetto alla pulizia strade; manovali di reparto: manovale di tipografia.

DONNE

Appartengono ad esempio alla prima categoria:

bagnina diplomata; fanghina diplomata; massaggiatrice diplomata; sarta; prima operaia reparto sali; cuciniera; guardarobiera alle Grotte.

Appartengono ad esempio alla seconda categoria:

bagnina; aiutante bagnina; fanghina; aiutante fanghina; cucitrice, stiratrice, marcatrice e rammendatrice di biancheria; bigliettaia; inserviente alle cure elettriche; incaricata alla distribuzione di biancheria nei reparti; guardiasala alle Grotte.

Appartengono ad esempio alla terza categoria:

tenditrice; inserviente a cure varie; inserviente gabinetti; addette alla pulizia; lavandaia; manovale di reparto; aiutanti delle stiratrici, delle rammendatrici e delle marcatrici; inservienti agli inalatori; mescitrice.

Resta inteso che l'adozione delle classificazioni sopracitate non comporta variazione dei sistemi retributivi in atto nelle singole aziende.

Il presente accordo, oggi parafato, entrerà in vigore dopo che saranno state definite le retribuzioni particolari relative alle categorie di lavoratori che sono autorizzati a percepire mance.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1726.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Terni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;

Visto, per la provincia di Terni, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione fra gli Industriali e la Camera Confederale Provinciale - C.G.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; al quale ha aderito, in data 26 aprile 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 13 della provincia di Terni, in data 30 agosto 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Terni, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959, relativo ai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Terni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 108. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 SETTEMBRE 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI DELLA PROVINCIA DI TERNI

L'anno 1959, il giorno 29 del mese di settembre, in Terni, presso la sede dell'Associazione Industriali,

tra

l'ASSOCIAZIONE FRA GLI INDUSTRIALI della provincia di Terni, agli effetti del presente contratto, rappresentata dal suo Direttore dott. *Giuseppe Caracciolo*;

con la partecipazione degli industriali cav. *Umberto Capati* e sig. *Giovanni Giusti*;

e

la CAMERA CONFEDERALE PROVINCIALE di Terni della C.G.I.L., agli effetti del presente contratto rappresentata dal suo segretario sig. *Eolo Piermatti*;

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Terni della C.I.S.L., agli effetti del presente contratto rappresentata dal suo Segretario rag. *Filippo Tealdi*;

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE di Terni della U.I.L., agli effetti del presente contratto rappresentata dal suo Segretario sig. Domenico Tardioli;

è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei nella Provincia di Terni.

Art. 1.

PARTE GENERALE E REGOLAMENTARE

Per quanto riguarda la parte generale e regolamentare si fa riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, stipulato in Roma l'11 luglio 1959 fra le Organizzazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori dell'industria, del quale il presente contratto è parte integrante.

Art. 2.

CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI

Con riferimento all'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro, la esemplificazione delle mansioni svolte dagli operai, attribuite a ciascuna delle categorie tradizionali previste dal contratto stesso, viene convenuta come appresso:

ADDETTI ALLE CAVE

a) *Operai specializzati*:

Capo squadra (maggiorazione paga 10%);

Cavatore (intendendosi per tale colui che lavora a parete, sostenuto normalmente con funi o su impalcature, per la rilevazione della posizione e lo sganciamento dei massi ed il taglio a mano dei banchi);

Tecchiaiolo (colui che provvede alla pulizia del fronte della cava dopo il brillamento delle mine, in modo da consentire l'inizio dei lavori al fronte);

Riquadratore (colui che rifinisce a dovere il blocco, dopo la operazione di sbozzatura);

Filista-Armatore;

Minatore o Fochino (operaio che stabilisce la posizione dei fori da mina, che ha cognizione di qualsiasi esplosivo e provvede alla posa delle mine e al brillamento);

Carpentiere di 1ª (capace di eseguire impalcature, ponti, capriate, su disegno o senza necessità di direzione tecnica).

b) *Operai qualificati*:

Minatore (capace di eseguire tutti i lavori inerenti alla posa delle mine, esclusi quelli indicati per il minatore specializzato o fochino);

Gruista di gru a ponte;

Teleferista;

Trattorista;

Carpentiere di 2ª;

Disganciatore.

Operai comuni o manovali specializzati:

Terrazziere (che sa eseguire lavori di scavo per i quali occorre attenersi al tracciato ed al filo a piombo, nonchè la profilatura di scarpato, di cunette stradali, la sbatacchiatura degli scavi ed il livellamento del terreno secondo la picchettatura):

Ripienista;
Picconatore;
Posa binari decauville;
Frenatore;
Arganista;
Addetto al funzionamento di macchinario;
Vagonista;
Addetto alla cernita del materiale;
Dimassatore;
Magazziniere.

d) *Manovali comuni*:

In genere tutti coloro che compiono lavori prevalentemente di fatica o che non comportano particolare conoscenza o pratica di lavoro.

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEL MARMO, TRAVERTINO, ALABASTRO, ECC.

a) *Operai specializzati*:

Capo squadra (maggiorazione paga 10%);
Ornatista;
Scalpellino (che esegue lavori di ornato in genere e provvede alla posa in opera):

b) *Operai qualificati*:

Tornitore;
Fresatore;
Scalpellino (che esegue lavori comuni);
Scapezzatore o ripassatore oppure riquadratore;
Gruista di gru a ponte;
Sbozzatore o squadratore;
Lucidatore a mano.

c) *Operai comuni o manovali specializzati*:

Capo manovra;
Capo squadra manovali;
Segatore a macchina o addetto ai telai;
Lucidatore a macchina;
Molatore;
Arganista;
Filista;
Battilama;
Imballatore;
Magazziniere.

d) *Manovali comuni*:

Uomini al piazzale;
Addetti al trasporto o al carico e scarico dei materiali;
Uomini di fatica in genere.

AUSILIARI

Operai specializzati: Muratore di 1ª; Fabbro di 1ª; Elettricista di 1ª; falegname di 1ª e altro personale specializzato di officina; Autista di camion con rimorchio; Infermiere diplomato.

Operai qualificati: Muratore di 2ª; Fabbro di 2ª; Elettricista di 2ª; Falegname di 2ª; Infermiere patentato; Autista di camion senza rimorchio o di automezzo.

Operai comuni o manovali specializzati: Aiutante di operaio specializzato o qualificato; Furgonista; motociclista.

Manovali comuni: Manovale in genere, compresi i guardiani e custodi.

Art. 3.

LAVORO SPECIALE

Con riferimento all'art. 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro si determinano come appresso le maggiorazioni sulla paga conglobata da corrispondersi per i lavori speciali qui indicati:

1) - Lavori su scale aree, funi in tecchia, ponti a sbalzo, lancie, zattere ecc. 10%

2) - lavori in acqua:

quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazioni, getti e stillicidi che diano luogo ad un'altezza d'acqua, sul piano di lavoro, fino a 12 centimetri 10%

quando l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua, o melma, di altezza superiore a 12 cm. 21%

Art. 4.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Con il presente contratto le parti non hanno inteso di modificare per gli operai in forza presso le singole aziende alla data di stipulazione del contratto stesso, le eventuali condizioni individuali in atto più favorevoli che dovranno essere mantenute.

Art. 5.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro è valido per tutto il territorio della Provincia di Terni e decorre dal 1° ottobre 1959. Esso avrà la stessa durata del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959, del quale segue le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1727.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti chimico-farmaceutici e specialità medicinali della provincia di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 17 luglio 1951, per il personale dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;

Visti gli accordi collettivi nazionali 14 ottobre 1954 e 7 maggio 1956, modificativi del predetto contratto collettivo nazionale 17 luglio 1951;

Visto, per la provincia di Padova, il contratto collettivo integrativo 31 luglio 1955, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti - Gruppo Grossisti di Prodotti Chimico-Farmaceutici - e Specialità Medicinali - e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, cui ha aderito, in data 20 ottobre 1960, l'Unione Provinciale del lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Padova in data 30 dicembre 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Padova, il contratto collettivo integrativo 31 luglio 1955, relativo al personale dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti chimico-farmaceutici e specialità medicinali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di *tutti* i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti chimico-farmaceutici e specialità medicinali della provincia di Padova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 83. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 31 LUGLIO 1955 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI CHIMICO - FARMACEUTICI E SPECIALITA' MEDICINALI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

L'anno millenovecentocinquantacinque, il giorno 31 del mese di luglio in Padova,

tra

il GRUPPO GROSSISTI DI PRODOTTI CHIMICO-FARMACEUTICI E SPECIALITA' MEDICINALI della Provincia di Padova rappresentato dai signori: dott. *Antonio Felietti* e dottor *Nino Zuccato* assistiti dal dott. *Elio Borsetto* con l'intervento dell'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI della Provincia di Padova rappresentata dal suo Vice-presidente dott. *Stanislao Morassutti* assistito dal Direttore dell'Associazione

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE (C.I.S.L.) rappresentata dal Segretario provinciale M.o *Francesco Menin* per il Sindacato commercio e con l'intervento del Consegretario Provinciale dell'Unione rag. *Cesarino Fabbri*.

si e stipulato il seguente Contratto integrativo provinciale di lavoro al Contratto collettivo nazionale di lavoro 17 luglio 1951.

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto si rende applicabile al personale dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti chimico-farmaceutici e specialità medicinali della provincia di Padova.

Art. 2.

TRATTAMENTO ECONOMICO

a) *minimi di retribuzione*: i minimi di retribuzione per il personale qualificato di ogni età e di ambo i sessi rimangono fissati come da tabella seguente:

QUALIFICHE

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

Qualifiche	Mensili Uomini	Mensili Donne
Categoria A - Personale con mansioni direttive:		
Personale con mansioni direttive, escluso quello di cui agli articoli 6 e 34 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1130 - gestore o gerente di negozio o filiale con almeno un anno di qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze	47.250	47.250
Capo di servizio tecnico od amministrativo - Capo dell'ufficio vendite o acquisti	42.550	42.550
Categoria B - Personale con mansioni di concetto:		
Capo ufficio - Ispettore - Capo di reparto con funzioni di vendita che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze - Capo contabile - Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse - Gerente o gestore di negozio, filiale o di spaccio	26.750	22.550
Segretario di direzione con mansioni di concetto - Propagandista scientifico	23.850	20.100
Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze - Corrispondente in lingue estere - Interprete - Stenodattilografo in lingue estere	22.400	18.800
Contabile con mansioni di concetto o primonotista - Corrispondente con mansioni di concetto - Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale - altro personale con mansioni di concetto	21.400	18.050
Categoria C - Personale con mansioni d'ordine:		
Contabile d'ordine - Cassiere comune	16.700	14.050
Stenodattilografo	16.150	13.600
Commesso di magazzino e magazziniere	16.150	13.600
Campionarista e prezzista	16.150	13.600
Aiuto contabile - Fatturista - Commesso di cassa o aiuto cassiere - Esattore	13.300	11.200
Datilografo - Addetto al centralino telefonico - Altri impiegati con mansioni d'ordine	12.050	9.700

	Mensili Uomini	Mensili Donne
Personale di età inferiore ai 21 anni:		
dai 14 ai 16 anni	3.840	3.620
dai 16 ai 17 anni	4.970	4.370
dai 17 ai 18 anni	5.310	4.590
dai 18 ai 19 anni	6.810	5.670
dai 19 ai 20 anni	7.270	5.920
dai 20 ai 21 anni	8.490	6.830

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

Categoria D - E - *Personale subalterno ed ausiliario*:	Mensili Uomini	Mensili Donne
Autisti meccanici per autotreni	16.400	—
Autisti	14.950	—
Conducenti di motofurgoncino	13.250	—
Fattorino - Custode - Portiere - Guardiano notturno - Imballatore - - Altro personale con mansioni analoghe	12.350	10.150
Verificatore merci	11.600	9.300
Avvolgitrice marcat.	—	8.700
Capo operaio	4.000	3.350
Operaio specializzato	3.500	2.950
Operaio qualificato	2.900	2.450
Operaio comune	2.750	2.250
Personale di fatica	2.700	2.200
Personale di età inferiore ai 21 anni:		
dai 14 ai 16 anni	3.460	3.260
dai 16 ai 17 anni	4.500	3.960
dai 17 ai 18 anni	4.800	4.250
dai 18 ai 19 anni	6.190	5.150
dai 19 ai 20 anni	6.600	5.470
dai 20 ai 21 anni	7.650	6.150

* * *

I soli aumenti di merito verranno riportati in cifra sui minimi salariali fissati nel presente Contratto.

b) *Indennità di contingenza*: gli importi dell'indennità di contingenza rimangono fissati come dalla tabella allegata. Le variazioni di detti importi avranno luogo secondo i criteri della « scala mobile » conforme allo Accordo interconfederale 14 marzo 1951 provvisoriamente esteso al settore commercio con accordo 17 maggio 1951.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

Le retribuzioni di cui al precedente art. 2 si intendono ragguagliate ad un orario normale di lavoro di 8 ore giornaliere e 48 settimanali.

In conformità a quanto previsto dall'art. 31 del Contratto collettivo di lavoro 17 luglio 1951 si convengono le seguenti eccezioni:

a) Per il personale addetto al lavoro discontinuo di attesa di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, l'orario normale di lavoro viene fissato come segue:

custodi, guardiani diurni e notturni ore 10 giornaliere e 60 settimanali;

portieri e portinai, ore 10 giornaliere e 60 settimanali;

autisti in genere, ore 10 giornaliere e 60 settimanali;

sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro, ore 10 giornaliere e 60 settimanali;

personale addetto al carico ed allo scarico delle merci, ore 9 giornaliere e 54 settimanali;

fattorini e inservienti, ore 9 giornaliere e 54 settimanali;

pesatori magazzinieri e aiuti, ore 9 giornaliere e 54 settimanali.

Art. 4.

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

Per quanto riguarda le festività infrasettimanali e la retribuzione del lavoro prestato nelle medesime, si fa riferimento al Contratto collettivo di lavoro 17 luglio 1951.

Art. 5.

DIARIE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI

La diaria da corrispondersi al personale in missione temporanea fuori della propria residenza od in caso di trasferimento, viene fissata in

L. 3.870 per il personale di cat. *A*;
L. 2.520 per il personale di cat. *B*;
L. 2.070 per il personale di cat. *C*.

Gli importi verranno ridotti di 1/3 nel caso che non vi sia pernottamento fuori sede.

Art. 6.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo provinciale ha decorrenza dal 1° luglio 1955 e verrà a scadere il 31 dicembre 1956. Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non ne sia data disdetta 3 mesi prima della scadenza del termine a mezzo di lettera raccomandata.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*.
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1728.

Norme sul trattamento economico e normativo per il personale dipendente dalle imprese produttrici di maschere antigas e antipolvere, autoprotettori, occhiali di protezione ed affini della provincia di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959 n. 741;

Visto l'accordo 12 giugno 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali;

Visto l'accordo 28 luglio 1954 integrativo del suddetto accordo 12 giugno 1954;

Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 3 novembre 1954, e relative tabelle, per il personale dipendente dalle aziende addette alla produzione di maschere antigas e antipolvere, autoprotettori, occhiali di protezione, ecc., stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. - Sindacato Lavoratori del Legno Artistiche e Varie, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. - Sindacato Lavoratori del Legno Artistiche e Varie;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Milano, in data 22 giugno 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 3 novembre 1954, relativo al personale dipendente dalle aziende addette alla produzione di maschere antigas e antipolvere, autoprotettori, occhiali di protezione, ecc., sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con la disciplina nazionale del conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese produttrici di maschere antigas e antipolvere, autoprotettori, occhiali di protezione ed affini della provincia di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 94. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 3 NOVEMBRE 1954 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE ADDETTE ALLA PRODUZIONE DI MASCHERE ANTIGAS E ANTIPOLVERE, AUTOPROTETTORI, OCCHIALI DI PROTEZIONE, ECC., DELLA PROVINCIA DI MILANO

Addì 3 novembre 1954, in Milano

tra

l'Associazione Industriale Lombarda in persona del suo Presidente dott. *Alighiero de Micheli* rappresentato per delega dal dott. *Alberto Alinovi*, assistito dal sig. *Luigi Zanzola*,

e

l'Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L. - Sindacato Lavoratori del Legno Artistiche e Varie, rappresentata dal suo Segretario sig. *Maestri Angelo*,

e

la Camera Sindacale Provinciale di Milano U.I.L. - Sindacato Lavoratori del Legno Artistiche e Varie, rappresentata dal suo Segretario sig. *Scalvini Carlo*,

ai fini della attuazione nei riguardi delle fabbriche di maschere antigas e antipolvere, autoprotettori, occhiali di protezione, ecc. dell'accordo 12 giugno 1954 per il conglobamento e per il riassetto zonale, si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le nuove retribuzioni minime unificate per gli operai, per le qualifiche speciali e per gli impiegati sono quelle delle tabelle allegate.

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI CONTRATTUALI PER GLI ADDETTI ALLE FABBRICHE DI MASCHERE ANTIGAS E ANTIPOLVERE, AUTOPROTETTORI, OCCHIALI DI PROTEZIONE, ECC.
(Accordo 3 novembre 1954)

In vigore dall'inizio del periodo di paga in corso alla data del 12 giugno 1954.

TABELLA DELLE PAGHE CONTRATTUALI DEGLI OPERAI

UOMINI

Operai specializzati:		
superiori ai 20 anni	L.	177,35
dai 18 ai 20 anni	»	172.45
dai 16 ai 18 anni	»	152,65
Operai qualificati:		
superiori ai 20 anni	L.	159.25
dai 18 ai 20 anni	»	154,60
dai 16 ai 18 anni	»	135,80
inferiori ai 16 anni	»	112.30
Manovali specializzati:		
superiori ai 20 anni	L.	150,80
dai 18 ai 20 anni	»	140,75
dai 16 ai 18 anni	»	111.05
inferiori ai 16 anni	»	87.40
Manovali comuni:		
superiori ai 20 anni	L.	141,45
dai 18 ai 20 anni	»	132.10
dai 16 ai 18 anni	»	104,40
inferiori ai 16 anni	»	72,55

DONNE

Operaie di 1ª categoria:		
superiori ai 20 anni	L.	133.80
dai 18 ai 20 anni	»	112.05
dai 16 ai 18 anni	»	105.50
inferiori ai 16 anni	»	93.35
Operaie di 2ª categoria:		
superiori ai 20 anni	L.	126.60
dai 18 ai 20 anni	»	106.10
dai 16 ai 18 anni	»	94.05
inferiori ai 16 anni	»	81.75
Operaie di 3ª categoria:		
superiori ai 20 anni	L.	119,40
dai 18 ai 20 anni	»	100 —
dai 16 ai 18 anni	»	89.25
inferiori ai 16 anni	»	71,45

TABELLA DEGLI STIPENDI MENSILI CONTRATTUALI DEGLI IMPIEGATI

		Uomini		Donne
1ª *Categoria*:				
superiori ai 21 anni . . .	L.	71.000	L.	71.000
2ª *Categoria*:				
superiori ai 21 anni . . .	L.	53.500	L.	46.000
inferiori ai 21 anni . . .	»	46.400	»	39.550
3ª *Categoria* A):				
superiori ai 21 anni . . .	L.	39.850	L.	34.250
dai 20 ai 21 anni	»	38.250	»	32.300
dai 19 ai 20 anni	»	36.750	»	29.050
dai 18 ai 19 anni	»	33.750	»	26.900
dai 17 ai 18 anni	»	29.050	»	24.700
dai 16 ai 17 anni	»	26.950	»	22.950
inferiori ai 16 anni . . .	»	22.200	»	20.500
3ª *Categoria* B):				
superiori ai 21 anni . . .	L.	33.750	L.	29.050
dai 20 ai 21 anni	»	32.250	»	27.750
dai 19 ai 20 anni	»	31.300	»	26.000
dai 18 ai 19 anni	»	29.300	»	22.950
dai 17 ai 18 anni	»	24.750	»	20.900
dai 16 ai 17 anni	»	23.300	»	19.850
inferiori ai 16 anni . . .	»	18.600	»	17.400

TABELLA DELLE PAGHE MENSILI DEGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SPECIALI O INTERMEDIE

UOMINI

1ª *Categoria*:		
superiori ai 21 anni	L.	51.900
inferiori ai 21 anni	»	45.900
2ª *Categoria*:		
superiori ai 21 anni	L.	39.950
dai 20 ai 21 anni	»	37.400
dai 19 ai 20 anni	»	35.450
dai 18 ai 19 anni	»	33.700

DONNE

1ª *Categoria*:		
superiori ai 21 anni	L.	44.650
inferiori ai 21 anni	»	38.700
2ª *Categoria*:		
superiori ai 21 anni	L.	33.950
dai 20 ai 21 anni	»	32.200
dai 19 ai 20 anni	»	28.700
dai 18 ai 19 anni	»	26.750

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1729.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese di oreficeria della provincia di Vicenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 1954, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali;

Visto l'accordo 28 luglio 1954, integrativo del predetto accordo interconfederale;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1949, per gli operai addetti alle aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino;

Visto l'accordo collettivo nazionale 18 novembre 1949, per gli apprendisti dipendenti dalle aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino;

Visti, per la provincia di Vicenza:

— l'accordo collettivo 25 gennaio 1955, e relativa tabella, per l'attuazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, per gli operai e gli impiegati addetti all'industria orafa, stipulato tra il Sindacato Provinciale Industriali Orafi e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione Italiana del Lavoro; e tra il Sindacato Provinciale Industriali Orafi e la Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. -;

— l'accordo collettivo 30 agosto 1956, e relative tabelle, per l'attuazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, per gli apprendisti addetti all'industria orafa, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto accordo in data 25 gennaio 1955;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Vicenza, in data 30 aprile 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per gli addetti all'industria orafa della provincia di Vicenza:

— l'accordo collettivo 25 gennaio 1955 relativo agli operai ed agli impiegati;

— l'accordo collettivo 30 agosto 1956 relativo agli apprendisti;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di oreficeria della provincia di Vicenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 77. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 25 GENNAIO 1955, PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 12 GIUGNO 1954 PER IL CONGLOBAMENTO ED IL RIASSETTO ZONALE DELLE RETRIBUZIONI, PER GLI OPERAI E GLI IMPIEGATI ADDETTI ALL'INDUSTRIA ORAFA DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Addì 25 gennaio 1955 in Vicenza

tra

il SINDACATO PROVINCIALE INDUSTRIALI ORAFI dell'Associazione Industriali della provincia di Vicenza, rappresentato dal presidente dott. ing. *Giuseppe Beretta* e dal signor *Gino Lombello*, assistiti dal rag. *Camillo Bertollo* dell'Associazione Industriali

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE rappresentata dal signor *Nicola Parrozzani*,

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dal signor *Manfron Gino* segretario, assistito dal sig. *Assi Angelo* della LEGA ORAFA di Bassano del Grappa,

Addì 25 gennaio 1955 in Vicenza

tra

il SINDACATO PROVINCIALE INDUSTRIALI ORAFI dell'Associazione Industriali della provincia di Vicenza, rappresentato dal presidente dott. ing. *Giuseppe Beretta* e dal signor *Gino Lombello*, assistiti dal rag. *Camillo Bertollo* dell'Associazione Industriali

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI - C.I.S.Na.L. - UNIONE PROVINCIALE di Vicenza, rappresentata dal segretario sig. *Gino Mari*

ai fini dell'attuazione nei riguardi dell'industria orafa della provincia di Vicenza, dell'Accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento ed il riassetto zonale, si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le nuove retribuzioni unificate per gli operai sono quelle risultanti dalla annessa tabella. Per gli impiegati e gli appartenenti alla qualifica speciale valgono i minimi interconfederali della IV zona fissati con accordo integrativo 28 luglio 1954.

Art. 2.

Per quanto riguarda il coordinamento tra i nuovi minimi e le retribuzioni di fatto comprensive degli aumenti per il riassetto zonale, si richiamano, in proposito, gli articoli 1 e 3 dell'Accordo in parola.

Art. 3.

Le parti, con il presente Accordo, dichiarano di avere escluso dagli elementi reperiti per effettuare il conglobamento le somme orarie di cui all'Accordo 12 febbraio 1951.

MINIMI CONGLOBATI
per gli operai dipendenti da Aziende esercenti l'industria orafa

UOMINI	
Operaio specializzato	
superiore ai 20 anni	163,15
Operaio qualificato	
superiore ai 20 anni	146,15
dai 18 ai 20 anni	141,45
Manovale specializzato	
superiore ai 20 anni	138,25
dai 18 ai 20 anni	128,95
dai 16 ai 18 anni	101,75
inferiore ai 16 anni	80,15
Manovale comune	
superiore ai 20 anni	129,45
dai 18 ai 20 anni	120,85
dai 16 ai 18 anni	95,50
inferiore ai 16 anni	66,45
DONNE	
1ª Categoria	
superiore ai 20 anni	122,50
dai 18 ai 20 anni	102,80
2ª Categoria	
superiore ai 20 anni	115,85
dai 18 ai 20 anni	97,30
dai 16 ai 18 anni	85,20
3ª Categoria	
superiore ai 20 anni	108,40
dai 18 ai 20 anni	91,45
dai 16 ai 18 anni	81,75
inferiore ai 16 anni	65,35

Visti l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 AGOSTO 1956, PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 12 GIUGNO 1954 PER IL CONGLOBAMENTO ED IL RIASSETTO ZONALE DELLE RETRIBUZIONI, PER GLI APPRENDISTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA ORAFA DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Addì 30 agosto 1956, in Vicenza

tra

il SINDACATO PROVINCIALE INDUSTRIALI ORAFI dell'Associazione Industriali della provincia di Vicenza, rappresentato dal presidente dott. ing. *Giuseppe Beretta*, assistito dal rag. *Camillo Bertollo* dell'Associazione Industriali

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE rappresentata dal signor *Nicola Parrozzani*

e

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dal signor *Ettore Potente*

Addì 30 agosto 1956, in Vicenza

tra

il SINDACATO PROVINCIALE ORAFI dell'Associazione Industriali della provincia di Vicenza, rappresentato dal presidente dott. ing. *Giuseppe Beretta*, assistito dal rag. *Camillo Bertollo* dell'Associazione Industriali

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - C.I.S.Na.L. - UNIONE PROVINCIALE di Vicenza, rappresentata dal signor *Antonio Fagnani*,

ai fini dell'attuazione nei riguardi dell'industria orafa della provincia di Vicenza dell'Accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento ed il riassetto zonale, si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

In conformità a quanto disposto dell'articolo 4 dello Accordo in parola le percentuali per gli apprendisti di cui al Contratto 18 novembre 1949, nell'ambito di ciascun periodo di durata dell'apprendistato previsto per le rispettive mansioni (trimestre e semestre) vengono riproporzionate come risulta dalle tabelle annesse.

Art. 2.

A chiarimento dell'articolo 7 del Contratto 18 novembre 1949, per gli uomini il riferimento sarà fatto alla paga conglobata dell'operaio qualificato cui avrà diritto l'apprendista al termine del tirocinio; mentre per le donne il riferimento sarà fatto alla paga conglobata della donna di seconda categoria, paghe conglobate determinate con Accordo provinciale 25 gennaio 1955.

Per l'indennità di contingenza la percentuale sarà applicata sulla contingenza, effettivamente in vigore, relativa all'età dell'apprendista.

Art. 3.

Nella tabella: « Qualifiche: gioiellieri - incisori - cesellatori - incassatori - orefici a mano », per gli assunti a 14 anni la durata dell'apprendistato viene ridotto da cinque anni e mezzo a cinque anni: ciò ai sensi dell'art. 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Art. 4.

Per quanto riguarda il coordinamento tra i nuovi minimi e le retribuzioni di fatto comprensive degli aumenti per il riassetto zonale, si richiamano in proposito gli articoli 1 e 3 dell'Accordo interconfederale 12 giugno 1954.

Art. 5.

Le parti con il presente Accordo dichiarano di avere escluso dagli elementi reperiti, per effettuare il conglobamento, le somme orarie di cui all'Accordo 12 febbraio 1951.

Art. 6.

Il presente Accordo non pregiudica le eventuali modifiche o discipline che in materia potranno essere concordate in sede nazionale o a seguito di disposizioni legislative.

QUALIFICHE UOMINI

GIOIELLIERI - INCISORI - CESELLATORI - INCASSATORI - OREFICI A MANO

Tabella di scatti di paga conglobata e indennità di contingenza

	ETÀ D'ASSUNZIONE													
	Anni 14 durata anni 5		Anni 15 durata anni 5		Anni 16 durata anni 4½		Anni 17 durata anni 4		Anni 18 durata anni 3½		Anni 19 durata anni 3		Anni 20 durata anni 2½	
	Paga cong. %	Cont. %	Paga cong. %	Cont. %	Paga cong. %	Cont. %	Paga cong. %	Cont. %	Paga cong. %	Cont. %	Paga cong. %	Cont. %	Paga cong. %	Cont. %
1° trimestre: la retribuzione è libera														
2° trimestre	14	30	18	40	33	60	33	60	49	75	49	75	53	75
altri 6 mesi	17	30	20	40	36	60	36	60	53	75	54	75	58	75
»	22	40	38	60	39	60	55	75	56	75	61	75	63	75
»	28	50	41	60	42	60	58	75	60	75	65	75	68	75
»	42	60	43	60	60	75	62	75	67	75	69	75	73	75
»	45	60	46	60	63	75	66	75	71	75	74	75	—	—
»	47	60	65	75	66	75	72	75	75	75	—	—	—	—
»	50	60	67	75	70	75	75	75	—	—	—	—	—	—
»	68	75	70	75	75	75	—	—	—	—	—	—	—	—
»	70	75	73	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ALTRE QUALIFICHE UOMINI

Tabella di scatti di paga conglobata e indennità di contingenza

	ETÀ D'ASSUNZIONE													
	Anni 14 durata anni 4		Anni 15 durata anni 3½		Anni 16 durata anni 3		Anni 17 durata anni 2½		Anni 18 durata anni 2		Anni 19 durata anni 1½		Anni 20 durata anni 1	
	Paga cong. %	Cont. %	Paga cong. %	Cont. %	Paga cong. %	Cont. %	Paga cong. %	Cont. %	Paga cong. %	Cont. %	Paga cong. %	Cont. %	Paga cong. %	Cont. %
1° trimestre: la retribuzione è libera.														
2° trimestre	18	40	21	50	37	70	38	70	58	90	59	90	64	90
altri 6 mesi	21	40	24	50	41	70	42	70	63	90	65	90	72	90
»	27	50	44	70	45	70	66	90	68	90	75	90	—	—
»	30	50	47	70	49	70	70	90	73	90	—	—	—	—
»	49	70	51	70	72	90	75	90	—	—	—	—	—	—
»	52	70	54	70	76	90	—	—	—	—	—	—	—	—
»	55	70	77	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	58	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

QUALIFICHE DONNE

GIOIELLIERI - INCISORI - CESELLATORI - INCASSATORI - OREFICI A MANO

Tabella di scatti di paga conglobata e indennità di contingenza

	ETÀ D'ASSUNZIONE													
	Anni 14 durata anni 5		Anni 15 durata anni 5		Anni 16 durata anni 4½		Anni 17 durata anni 4		Anni 18 durata anni 3½		Anni 19 durata anni 1		Anni 20 durata anni 2½	
	Paga cong. %	Cont. %	Paga cong. %	Cont. %	Paga cong. %	Cont. %	Paga cong. %	Cont. %	Paga cong. %	Cont. %	Paga cong. %	Cont. %	Paga cong. %	Cont. %
1° trimestre: la retribuzione è libera.														
2° trimestre	17	30	21	40	34	60	35	60	46	75	46	75	56	75
altri 6 mesi	19	30	23	40	37	60	37	60	49	75	50	75	60	75
»	25	40	39	60	39	60	51	75	52	75	63	75	65	75
»	31	50	41	60	42	60	54	75	55	75	66	75	69	75
»	43	60	43	60	55	75	57	75	68	75	70	75	73	75
»	45	60	46	60	58	75	60	75	71	75	74	75	—	—
»	47	60	59	75	61	75	72	75	74	75	—	—	—	—
»	49	60	61	75	63	75	75	75	—	—	—	—	—	—
»	62	75	64	75	75	75	—	—	—	—	—	—	—	—
»	64	75	66	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ALTRE QUALIFICHE DONNE

Tabella di scatti di paga conglobata e indennità di contingenza

	ETÀ D'ASSUNZIONE													
	Anni 14 durata anni 4		Anni 15 durata anni 3½		Anni 16 durata anni 3		Anni 17 durata anni 2½		Anni 18 durata anni 2		Anni 19 durata anni 1½		Anni 20 durata anni 1	
	Paga cong. %	Cont. %	Paga cong. %	Cont. %	Paga cong. %	Cont. %	Paga cong. %	Cont. %	Paga cong. %	Cont. %	Paga cong. %	Cont. %	Paga cong. %	Cont. %
1° trimestre: la retribuzione è libera.														
2° trimestre	21	40	25	50	39	70	40	70	54	90			68	90
altri 6 mesi	24	40	28	50	43	70	43	70	59	90	55	90	74	90
»	30	50	45	70	46	70	61	90	63	90	60	90	—	—
»	32	50	48	70	49	70	65	90	67	90	76	90	—	—
»	49	70	50	70	66	90	68	90	—	—	—	—	—	—
»	52	70	53	70	69	90	—	—	—	—	—	—	—	—
»	54	70	70	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	57	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Visti l'accordo e le tabelle che precedono.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1730.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Bolzano, il contratto collettivo 24 agosto 1954, per gli operai dipendenti da aziende artigiane, stipulato tra la Associazione provinciale dell'artigianato e la Camera confederale del lavoro - C.G.I.L.-, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.-;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Bolzano, in data 3 agosto 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali è stato stipulato, per la provincia di Bolzano, il contratto collettivo 24 agosto 1954, relativo agli operai dipendenti da aziende artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le attività artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attività indicate nel contratto di cui al primo comma, della provincia di Bolzano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 80. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 24 AGOSTO 1954 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

In Bolzano, addì 24 agosto 1954

tra l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO DI BOLZANO, in persona del suo presidente cav. *Hans Marchio*, con l'intervento di una Delegazione artigiana presieduta dal vice-presidente dell'ASSOCIAZIONE cavaliere *Baldassare Bruschetti* e composta dagli artigiani *Adolf Blaha* e *Giuseppe Morandi*, assistiti dal segretario dell'Associazione dott. *Mario Ricci* e da *Bruno Bauhofer*

e la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Bolzano e Provincia in persona del segretario generale *Piero Arbanasich*

e l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LIBERI, in persona del suo segretario *Guglielmo Malocchio* assistito da *Aldo Nervo*,

si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per gli operai delle aziende artigiane esercenti nel territorio della Provincia di Bolzano:

Art. 1.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto si applica a tutti gli operai dipendenti da aziende artigiane — esclusione fatta delle categorie degli addetti alle tipografie e dei barbieri, parrucchieri e affini, regolate da accordi particolari — esercenti nel territorio della Provincia di Bolzano.

Il presente contratto non si applica agli apprendisti, convenendo le parti di disciplinare l'apprendistato artigiano con separati accordi.

Art. 2.

ASSUNZIONI

L'assunzione degli operai è fatta in conformità alle norme di legge regolanti la materia.

Art. 3.

DOCUMENTI

All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:

a) carta d'identità o documento equipollente;

b) libretto di lavoro;

c) stato di famiglia.

E' facoltà del datore di lavoro richiedere il certificato penale, nonchè i certificati di lavoro relativi ad eventuali precedenti occupazioni. L'operaio dovrà altresì dichiarare il luogo della sua residenza.

Art. 4.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione al lavoro di operai si intende sempre fatta per un periodo di prova. Tale periodo resta fissato in una settimana lavorativa, prorogabile, di comune accordo fino a due settimane. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto in qualsiasi momento senza preavviso nè relativa indennità sostitutiva. L'operaio non confermato o che non creda di proseguire nel rapporto di lavoro, avrà diritto alla retribuzione fissata contrattualmente per la categoria per la quale è stato assunto e per il periodo di lavoro effettivamente prestato.

Trascorso il periodo di prova il datore di lavoro confermerà normalmente per iscritto l'assunzione, indicando la qualifica alla quale il lavoratore è assegnato; dopo il periodo di prova, l'anzianità decorrerà, a tutti gli effetti, dal giorno di assunzione.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere o di 48 ore settimanali, salvo le eccezioni e deroghe previste dalla legge.

E' ammesso il recupero a regime normale, delle ore di lavoro non lavorate il sabato pomeriggio o per sosta, dovuta a cause impreviste indipendenti dalla volontà del lavoratore e del datore di lavoro e che derivano da cause di forza maggiore e dalle interruzioni dell'orario normale concordato tra il datore di lavoro e il lavoratore, purchè i conseguenti prolungamenti di orario non eccedano l'orario giornaliero di 10 ore.

Art. 6.

GIORNI FESTIVI

Sono da considerarsi giorni festivi le domeniche e i giorni di riposo compensativo. Sono inoltre considerati giorni festivi:

il 2 giugno: festa nazionale;
il primo giorno dell'anno;
il giorno dell'Epifania;

il giorno della festa di San Giuseppe;
il 25 aprile: anniversario della liberazione;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il giorno dell'Ascensione;
il giorno del Corpus Domini;
il 1° maggio: festa del lavoro;
il lunedì di Pentecoste in sostituzione della festa del Santo Patrono;
il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo;
il giorno dell'Assunzione della B.V. Maria;
il giorno di Ognissanti;
il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale;
il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;
il giorno di Natale;
il 26 dicembre.

Qualora il lavoratore venga chiamato a prestare la sua opera nei giorni suddetti, dovrà essergli corrisposto, per le ore lavorate, la retribuzione con la maggiorazione prevista per i giorni festivi.

Art. 7.

RIPOSO SETTIMANALE

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica salvo le eccezioni e deroghe previste dalla legge. Il personale che non potesse fruire del riposo settimanale in coincidenza con la domenica dovrà usufruire del riposo in un altro giorno della settimana.

Art. 8.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui al precedente articolo. Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle 6 del mattino.

Le percentuali di aumento per lavoro straordinario notturno e festivo sono le seguenti:

Lavoro straordinario	17 %
Lavoro notturno	25 %
Lavoro festivo	30 %

Le percentuali suddette vengono calcolate sulla retribuzione globale contrattuale e non sono cumulabili fra di loro, intendendosi che la percentuale maggiore assorbe quella minore.

Art. 9.

FERIE, FESTIVITÀ NAZIONALI, INFRASETTIMANALI E GRATIFICA NATALIZIA

Agli effetti del presente contratto, le ferie, festività nazionali e infrasettimanali e la gratifica natalizia, vengono riunite in unico istituto, il cui trattamento economico è assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva sulla retribuzione globale contrattuale per le ore di lavoro normale effettivamente prestato del 16 %.

Al lavoratore deve essere concesso in ogni caso il godimento di almeno sei giorni di ferie e quattro giorni di festa in coincidenza delle festività del 2 giugno, 25 aprile, 1 maggio e 4 novembre, per le quali, in caso di effettuazione di lavoro valgono le disposizioni di legge.

In caso di assenza per malattia o infortunio al lavoratore è dovuta la differenza tra l'importo della percentuale e il trattamento economico allo stesso corrisposto per ferie, gratifica natalizia e festività dell'istituto assicuratore.

Agli effetti della scomposizione della percentuale concordata nei suoi elementi costitutivi la scomposizione è la seguente:

gratifica natalizia	7 %
ferie e festività nazionali godute	3 %
ferie non godute e festività infrasettimanali	6 %

Gli importi della percentuale di cui al presente articolo saranno di regola corrisposti da parte dell'azienda nel modo seguente:

il 6 % in aggiunta alla retribuzione settimanale, quindicinale o mensile, secondo gli usi;

il 3 % all'atto della concessione delle ferie;

il 7 % alla vigilia di Natale.

Sia le percentuali pagate, che quelle accreditate dovranno risultare nel prospetto paga.

Art. 10.

QUALIFICHE

La classificazione degli operai è fatta in base alle seguenti categorie:

a) operaio specializzato;

b) lavorante;

c) aiuto lavorante.

Operaio specializzato è il lavoratore adibito a lavori o che esplichi mansioni particolari che necessitano di speciale competenza conseguita da lunga pratica o da specifica preparazione tecnica.

Lavorante è l'operaio adibito a lavori che necessitano di specifica competenza acquisita attraverso apposito tirocinio o apprendistato.

Aiuto lavoranti sono gli operai che compiono lavori o particolari servizi per i quali occorre una specifica attitudine o conoscenza, conseguibile con breve tirocinio o che, pur avendo conseguito una conoscenza del mestiere non abbiano superato con esito favorevole lo apprendistato. Appartengono altresì a questa categoria gli aiuti in genere del lavoratore.

Art. 11.

RETRIBUZIONE

La retribuzione degli operai dipendenti da aziende artigiane è conglobata in tutti i suoi elementi e resta stabilita nella seguente misura:

		Uomini	Donne
operaio specializzato	L.	135	100
lavorante sopra i 20 anni	»	120	85
lavorante dai 18 ai 20 anni	»	90	65
aiuto lavorante sopra i 20 anni	»	110	75
aiuto lavorante dai 18 ai 20 anni	»	85	60
aiuto lavorante dai 16 ai 18 anni	»	65	45

Le retribuzioni orarie suddette valgono per il Comune di Bolzano: s'intende ridotto del 5 % per il comune di Merano, del 10 % per i comuni di Bressanone, Brunico e Vipiteno e del 15 % per i restanti Comuni della Provincia.

Art. 12.

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

Il pagamento della retribuzione verrà effettuato a settimana o a quindicina o a mese, osservando le norme di legge regolanti la materia.

Art. 13.

PASSAGGIO DI MANSIONI

L'operaio è retribuito secondo le mansioni cui è adibito.

Se l'operaio viene temporaneamente adibito a mansioni di categoria superiore gli sarà corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per il quale vi resta adibito.

Qualora il suddetto passaggio a mansioni superiori si prolunghi oltre tre mesi consecutivi di effettiva prestazione, avverrà senz'altro il passaggio dell'operaio alla categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzioni di un'altro operaio o del titolare assente per malattia, infortunio, ferie richiamo alle armi.

L'operaio che sia assegnato temporaneamente a mansioni di categoria inferiore conserverà la retribuzione della categoria alla quale appartiene.

Quando si tratti di passaggi definitivi di categoria questi devono risultare da regolari registrazioni sul libretto di lavoro con l'indicazione della decorrenza.

Art. 14.

TRASFERTE

All'operaio in missione per esigenze di servizio la azienda corrisponderà il rimborso delle spese effettive di viaggio, di vitto e di alloggio, semprechè queste non vengano fornite dal committente del lavoro.

Per missioni s'intendono tutti quei lavori eseguiti oltre i cinque chilometri fuori del Comune ove l'azienda ha residenza.

Art. 15.

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO SUL LAVORO

L'assenza in caso di malattia deve essere comunicata dall'operaio al datore di lavoro entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza salvo casi di giustificato comprovato impedimento.

Alla comunicazione dovrà fare seguito, da parte dell'operaio, l'invio del certificato medico attestante la malattia.

Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la malattia dell'operaio da un medico di sua fiducia.

In caso di malattia, l'operaio non in prova avrà diritto alla conservazione del posto nel periodo di dodici mesi consecutivi, per un massimo di:

3 mesi, se ha una anzianità di servizio fino a 10 anni;

6 mesi, se ha una anzianità di servizio superiore ai 10 anni compiuti.

Ove l'operaio si ammali più volte nel corso di dodici mesi consecutivi i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto di cui al precedente comma.

L'operaio già in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento suindicato fino alla scadenza del preavviso stesso.

Superato il termine massimo di conservazione del posto risultante dalle norme precedenti, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o dei suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto corrispondendo all'operaio stesso la liquidazione delle indennità relative (preavviso e indennità d'anzianità), come in caso di licenziamento. Analogamente nel caso in cui la malattia perduri oltre il termine di cui sopra, l'operaio che non sia in condizione di riprendere il lavoro, potrà chiedere la risoluzione del rapporto con diritto ad una indennità nella misura prevista per il caso di licenziamento.

L'operaio che, entro cinque giorni dal termine del periodo di malattia, non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.

Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera, e tale da consentire la continuazione della attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al datore di lavoro, il quale provvederà affinchè sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.

Quando l'infortunio accade all'operaio in lavori fuori del laboratorio o officina dell'azienda, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso procurando le dovute testimonianze.

Durante la degenza dovuta a causa di infortunio sul lavoro, l'operaio non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di:

3 mesi se ha un'anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti;

6 mesi se ha un'anzianità di servizio superiore ai 10 anni compiuti.

Nel caso di superamento di detto termine massimo di conservazione del posto, il rapporto di lavoro potrà essere risolto dal datore di lavoro, o su richiesta dello operaio rispettivamente colle stesse modalità ed indennità di cui ai comma 7 e 8 del presente articolo.

L'operaio infortunato che entro i cinque giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.

Art. 16.

SOSPENSIONI DI LAVORO

In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, il dipendente potrà richiedere il suo licenziamento con diritto alla corresponsione del preavviso, dell'intera indennità di licenziamento e degli altri eventuali diritti maturati.

Art. 17.

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

In caso di chiamata alle armi dell'operaio per adempiere agli obblighi di leva, si fa riferimento alle disposizioni di cui al decreto legge 13 settembre 1946, n. 303, a norma delle quali il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo del servizio militare e l'operaio stesso ha diritto alla conservazione del posto.

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro. Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, l'operaio è tenuto a presentarsi al datore di lavoro entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare, in difetto l'operaio sarà considerato dimissionario.

Art. 18.

CONGEDO MATRIMONIALE

Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato in materia in data 31 maggio 1941. In base a tale accordo gli operai di ambo i sessi hanno diritto in occasione di matrimonio ad un periodo di congedo della durata di 8 giorni consecutivi con il compenso previsto al predetto accordo.

Il congedo matrimoniale di cui sopra non potrà essere computato sul periodo delle ferie annuali nè potrà essere considerato in tutto o in parte come periodo di preavviso di licenziamento.

La richiesta del congedo deve essere avanzata — salvo casi eccezionali — dall'operaio con un preavviso di almeno sei giorni. La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro i trenta giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.

Art. 19.

GRAVIDANZA E PUERPERIO

Per il presente titolo valgono le norme della legge 26 agosto 1950 per la « tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri » nonchè le successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20.

ASSENZE

Tutte le assenze devono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza, salvo casi di giustificato e comprovato impedimento.

L'assenza ingiustificata sarà punita con una multa non superiore al 10% della retribuzione corrispondente alle ore non lavorate.

Potrà essere licenziato senza preavviso, nè eventuali indennità, l'operaio che sia rimasto assente ingiustificato per tre giorni di seguito o per tre volte in uno dei giorni successivi al festivo.

L'assenza, ancorchè giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione.

Art. 21.

DISCIPLINA AZIENDALE

L'operaio nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. Egli deve conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro, di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare. In armonia con la dignità personale dell'operaio i superiori imposteranno i rapporti con il dipendente a sensi di collaborazione.

Art. 22.

RISARCIMENTO DANNI

I danni arrecati all'attrezzatura o ai materiali, imputabili al dipendente sono risarcibili. La valutazione del danno è fatta obiettivamente e l'ammontare del danno deve essere contestato all'operaio entro un mese dal loro accertamento e sarà trattenuto ratealmente sulla retribuzione con rate non superiori al 10 % della retribuzione stessa. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro la trattenuta verrà effettuata sull'ammontare di quanto spettante all'operaio.

Art. 23.

MULTE E SOSPENSIONI DAL LAVORO

Le mancanze dell'operaio che non rientrino fra quelle elencate all'art. 26 sono punite con la multa o la sospensione dal lavoro. La multa non potrà eccedere l'importo di una giornata di retribuzione, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, non potrà essere di durata superiore ai cinque giorni.

Art. 24.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

Il licenziamento dell'operaio non in prova attuato non ai sensi dell'art. 26, o le sue dimissioni, potranno aver luogo con un preavviso, dato normalmente per iscritto, di una settimana.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza del predetto termine, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Il datore di lavoro ha il diritto di ritenere su quanto da lui dovuto all'operaio un'importo corrispondente alla normale retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato o non compiuto. L'azienda può esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendo la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso.

Art. 25.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

In caso di licenziamento da parte dell'azienda, non ai sensi dell'articolo 26 si applicano le seguenti norme:

a) per l'anzianità di servizio precedente al 1° gennaio 1947 l'indennità di licenziamento sarà corrisposta nella misura di un giorno (8 ore) di retribuzione globale contrattuale per ogni anno di servizio prestato.

b) per l'anzianità di servizio maturata successivamente al 1° gennaio 1947 e fino al 1° gennaio 1954, nella misura di:

1) 2 giorni (16 ore) di retribuzione globale contrattuale per il primo anno di anzianità;

2) 3 giorni (24 ore) di retribuzione globale contrattuale per ciascuno degli anni successivi al primo anno di anzianità;

3) 4 giorni (32 ore) di retribuzione globale contrattuale per ciascuno degli anni successivi al terzo anno di anzianità;

c) per l'anzianità di servizio maturata successivamente al 1° gennaio 1954:

3 giorni (24 ore) di retribuzione globale contrattuale per i primi due anni di servizio prestato, salvo che per tale periodo abbiano maturato o avrebbero maturato la maggiore indennità, di cui al punto 3) del comma *b*) del presente articolo, nel quale caso competerà l'indennità nella misura di quattro giorni di retribuzione contrattuale globale;

5 giorni (40 ore) di retribuzione globale contrattuale per ciascuno degli anni dal terzo al decimo di servizio prestato;

7 giorni (56 ore) di retribuzione globale contrattuale per ciascuno degli anni successivi al decimo anno di anzianità.

Trascorso il primo anno di anzianità ininterrotta di servizio presso l'azienda le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi.

Art. 26.

LICENZIAMENTO PER MANCANZE

Possono essere licenziati senza preavviso né indennità di licenziamento gli operai colpevoli di:

a) insubordinazione verso i superiori e gravi offese verso i compagni di lavoro;

b) furti o danneggiamenti volontari all'attrezzatura o al materiale;

c) rifiuto di servire il cliente durante l'orario di lavoro;

d) esecuzione di lavoro a vantaggio proprio anche fuori dell'azienda (concorrenza);

e) assenza ingiustificata che si protragga per tre giorni consecutivi;

f) recidiva di una qualunque mancanza che abbia dato luogo all'applicazione della sospensione o anche di multa ripetuta, oppure quando siano stati comminati due provvedimenti disciplinari di cui all'art. 23;

g) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e mancanze, comunque che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Art. 27.

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte dell'operaio l'indennità di licenziamento di cui all'art. 25 sarà corrisposta in base alle disposizioni dell'art. 2122 Codice civile.

Art. 28.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nella applicazione del presente contratto, le vertenze individuali che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto verranno sottoposte all'esame dell'Associazione provinciale dell'artigianato e delle competenti organizzazioni dei lavoratori, fermo restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria. Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.

Art. 29.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dal 1° settembre 1954; il contratto avrà la durata di anni uno da tale data: esso sarà rinnovabile di anno in anno se non verrà disdetto almeno tre mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata con R.R.

Dichiarazione a verbale riguardante la retribuzione prevista all'art. 11.

Limitatamente al settore « sartorie » resta convenuto, in deroga alla retribuzione di cui all'art. 11 del presente contratto, che la retribuzione oraria della aiuto-lavorante, donna sopra i 20 anni, è fissata in L. 70 (settanta).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1731.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie della provincia di Grosseto e dei lavoratori non laureati e non diplomati dipendenti dalle farmacie della provincia di Lucca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Grosseto, il contratto collettivo 13 ottobre 1956, per i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie, stipulato tra l'Associazione Farmacisti Proprietari e il Sindacato Provinciale Dipendenti dalle Farmacie non Laureati - C.I.S.L.;

Visto, per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo 25 marzo 1959, per i lavoratori non laureati e non diplomati dipendenti dalle farmacie, stipulato tra l'Associazione Farmacisti Proprietari e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Sindacale Provinciale;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Grosseto, in data 9 maggio 1960, n. 3 della provincia di Lucca, in data 24 giugno 1960, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori non laureati e non diplomati dipendenti dalle farmacie:

per la provincia di Grosseto, il contratto collettivo 13 ottobre 1956;

per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo 25 marzo 1959;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie delle provincie di Grosseto e di tutti i lavoratori non laureati e non diplomati dipendenti dalle farmacie della provincia di Lucca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* [illegible]

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. [illegible] *foglio n.* [illegible] — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 13 OTTOBRE 1956 PER I LAVORATORI NON LAUREATI DIPENDENTI DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

L'anno 1956 e questo di 13 del mese di ottobre in Grosseto.

tra

il dott. *Nello Billi*, vice Presidente dell'ASSOCIAZIONE FARMACISTI PROPRIETARI, assistito dal dott. *Carlotto*, dirigente l'Associazione nazionale proprietari di farmacia.

e

il sig. *Mario Mariotti*, Segretario del SINDACATO PROVINCIALE DIPENDENTI DALLE FARMACIE NON LAUREATI, aderenti alla C.I.S.L., assistito dal sig. *Folco Magagnini*, Segretario sindacale della Unione Provinciale C.I.S.L. di Grosseto,

è stato stipulato il presente contratto da valere per i dipendenti da Farmacie non laureati di Grosseto e provincia.

Art. 1.

CATEGORIE DI LAVORATORI

I lavoratori a cui il presente contratto si riferisce vengono classificati come segue:

Categoria A (personale con mansioni di concetto o considerati tali):

a) Amministratori:

b) Direttori amministrativi:

c) Assistenti già muniti di certificato di abilitazione (*art. 31 legge 22 maggio 1913, n. 468*).

Categoria B (personale con mansioni d'ordine):

a) Contabili d'ordine;

b) Magazzinieri consegnatari:

c) Commessi addetti alla vendita di prodotti di libero commercio:

d) Cassieri con cauzione:

e) Cassieri senza cauzione.

Categoria C (personale subalterno e ausiliario):

a) Dattilografi:

b) infialettatori:

c) Aiuto magazzinieri:

d) Personale di fatica: donne di Farmacia e magazzino, uomini di magazzino;

e) fattorini e personale di fatica sotto i 18 anni.

Art. 2.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione può essere fatta per un periodo di prova, la cui durata massima non può superare i termini qui appresso specificati:

	Giorni
a) per il personale delle categorie *A* e *B*:	60
d) per il personale della categoria *C*:	15

Trascorso tale periodo, il personale che non sia stato disdettato si intende confermato in servizio. Qualora il periodo di prova non sia stato determinato all'atto dell'assunzione, questo si intende definitiva. Il periodo di prova, seguito da conferma, si intende di effettivo servizio a tutti gli effetti, e concorre alla formazione della anzianità di servizio.

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere rescisso da una parte e dall'altra senza preavviso nè indennità, previo la sola corresponsione al lavoratore della retribuzione nella misura fissata all'atto dell'assunzione o, comunque, in misura non inferiore a quella contrattuale per la qualifica con cui è stato assunto.

In caso di infortunio o di malattia il periodo di prova si interrompe e può essere completato qualora il lavoratore possa riprendere il servizio entro 15 giorni dalla data di inizio della malattia o dell'infortunio.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è collegato a quello di apertura e di chiusura delle Farmacie stabiito con decreto Prefettizio, sino al limite di 8 ore giornaliere e di quarantotto settimanali per il personale delle 3 categorie ad eccezione dei fattorini per i quali vige l'orario di 8,30 giornaliere.

Art. 4.

LAVORO STRAORDINARIO

E' data facoltà al datore di lavoro di richiedere al lavoratore una prestazione di lavoro straordinario, oltre quello normale di cui all'articolo precedente. Il lavoratore non può rifiutarsi di prestare tale lavoro straordinario fino a due ore giornaliere con un massimo di 52 ore mensili.

Tale prestazione dovrà essere retribuita con la paga normale in atto maggiorata del 25%, per ciascuna delle ore di lavoro eccedenti le 8 ore ordinarie.

La prestazione del lavoro straordinario può essere anche richiesta in ore diverse da quelle di apertura dell farmacia, per ragioni di riordinamento, d'inventario,

ce. In tale caso la maggiorzaione di cui sopra dovrà ssere portata al 30%.

La retribuzione orario si ricava dividendo per 25 e successivamente per 8 la retribuzione globale mensile 'n atto.

Il pagamento del lavoro straordinario deve essere considerato sull'intero ammontare della retribuzione, al netto del caro-pane e degli eventuali assegni familiari.

Il pagamento deve essere effettuato congiuntamente l mensile.

Art. 5.

SERVIZIO NOTTURNO

Il lavoratore può anche prestare la sua opera in ore notturne, Per determinare la durata dell'orario notturno si fa riferimento alle disposizioni vigenti localmente per decreto prefettizio.

Anche in tale caso il lavoratore deve osservare il normale orario di lavoro di 8 ore o di 8,30, come stabilito per il servizio diurno. Il servizio notturno può essere compiuto a porte chiuse o a porte aperte. Il servizio notturno compiuto a porte chiuse viene considerato servizio di guardia, durante il quale il lavoratore deve limitarsi ad evadere le richieste di eventuali clienti e ad effettuare il rimpiazzo delle preparazioni predisposte e da lui usate. Tale servizio viene ad essere ricompensato con una maggiorazione del 40% della retribuzione giornaliera fissata per il servizio diurno. Al lavoratore che presta servizio notturno a porte aperte dovrà essere corrisposta per le prime 8 ore o 8,30 la normale retribuzione mensile con la maggiorazione del 20%, per le ore eccedenti una maggiorazione del 60%. Nel caso in cui la farmacia esplichi il servizio notturno parte a battenti aperti parte a battenti chiusi, il compenso viene liquidato proporzionalmente a quanto disposto nei comma precedenti ed in conformità della durata del servizio prestato.

Art. 6.

RIPOSO SETTIMANALE

Al lavoratore spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire normalmente in coincidenza con la domenica.

Qualora nella giornata di domenica la farmacia debba rimanere aperta al pubblico perchè di turno, il lavoratore è tenuto a prestare servizio, salvo a godere del riposo compensativo in altra giornata della settimana e sempre per 24 ore consecutive.

Verificandosi l'ipotesi che il riposo compensativo non venga goduto, il lavoro prestato in tale occasione viene compensato fino al limite di 8 ore giornaliere, con la normale retribuzione maggiorata della percentuale di straordinario nella misura del 50%, fatti salvi i casi previsti dalla legge citata all'articolo seguente.

Per l'orario eccedente le 8 ore giornaliere, il compenso sarà pari alla normale retribuzione oraria, maggiorata come sopra, più una maggiorazione aggiuntiva del 60%.

Art. 7.

FESTIVITÀ

Sono considerate giornate festive, oltre le domeniche, tutte quelle riconosciute come tali dalle vigenti disposizioni di legge (Legge 31 marzo 1954, n. 90). Per il trattamento relativo le parti si richiamano alle leggi medesime nonchè alle disposizioni illustrative emanate dal Ministero del lavoro.

Art. 8.

FERIE

Nel corso di ogni anno il dipendente ha diritto ad un periodo di ferie da godere dopo il compimento di un anno di servizio in modo continuativo o frazionato al massimo in non più di due periodi.

I turni delle ferie sono stabiliti, a seconda delle esigenze della farmacia ed in relazione ai turni di chiusura annuale della farmacia stessa, disposti dall'Ordine dei Farmacisti previo nulla-osta della Autorità prefettizia.

Il turno delle ferie non può avere inizio di domenica nè di giorno festivo.

Il periodo di ferie spettanti ad ogni lavoratore, resta così fissato:

a) per il personale delle categorie *A* e *B*:	Giorni
con anzianità di servizio fino a 5 anni . .	15
con anzianità di servizio da 5 a 10 anni . .	20
con anzianità di servizio da 10 a 20 anni .	25
con anzianità di servizio oltre i 20 anni . .	30
b) per il personale della categoria *C*:	
con anzianità di servizio fino a 7 anni . .	12
con anzianità di servizio da 7 a 15 anni .	15
con anzianità di servizio oltre i 15 anni . .	20

Durante il periodo delle ferie spetta al lavoratore la corresponsione della normale retribuzione percepita in servizio, comprensiva di tutte le indennità.

Le ferie sono irrinunciabili, nè è ammessa la non concessione delle medesime: in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato co nuna indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per un pari numero di giornate trascorse in servizio. Per un periodo di servizio inferiore all'anno e nei casi di licenziamento o di dimissioni nel corso dell'anno, le ferie non godute dovranno essere pagate in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestati.

Il mese iniziato dovrà comunque essere considerato intero. Se durante il periodo delle ferie il lavoratore, per sopravvenute esigenze della farmacia deve essere richiamato in servizio prima dello scadere del periodo stesso, gli rimane il diritto di completare le ferie in epoca successiva. Al lavoratore dovranno, in tal caso, essere rimborsate le spese sostenute sia per il ritorno

sia per il successivo rientro alla sede dove godeva le ferie. In caso di licenziamento o di dimissioni il periodo delle ferie del lavoratore non potrà mai coincidere nè totalmente nè parzialmente con il periodo di preavviso.

Art. 9.

MATRIMONIO

Al lavoratore che deve contrarre matrimonio dovrà essere concesso un congedo straordinario di giorni 15, durante il quale decorre la normale retribuzione, per gli appartenenti alle categorie *A* e *B* e di giorni 10 per il personale della categoria *C*.

Tale congedo non può essere computato nel periodo delle ferie, nè in quello del preavviso di licenziamento. La domanda di congedo deve essere avanzata con almeno un mese di preavviso.

A richiesta, dovrà essere documentata la celebrazione del matrimonio. Alla lavoratrice dimissionaria per contrarre matrimonio, che, comunque, dovrà rispettare il termine di preavviso anzi precisato, spetta la corresponsione della indennità di quiescenza, nella misura prevista dal presente contratto, senza detrazione alcuna.

Art. 10.

ASSENZE

Le assenze per qualsiasi motivo debbono essere giustificate nel più breve tempo possibile e comunque, salvo i casi di forza maggiore, non oltre 24 ore dall'inizio dell'assenza stessa.

Prolungandosi l'assenza arbitraria per 3 giorni e fino a 6 il lavoratore è passibile della sospensione dal servizio per la durata di 10 giorni. In caso che l'assenza arbitraria superi i 6 giorni e nella eventualità il lavoratore si renda recidivo di assenza arbitraria, il rapporto di lavoro si intende risolto per causa del lavoratore, il quale non avrà diritto alla indennità di quiescenza e di preavviso, mentre conserverà il diritto a quanto dovesse ancora competergli per altri titoli.

Art. 11.

PERMESSI

Al lavoratore che ne faccia preventiva domanda potranno essere concessi durante l'anno, per giustificato motivo, brevi permessi. Se tali permessi sono contenuti entro il termine complessivo di 3 giorni l'anno, non saranno computati in conto ferie. Al lavoratore colpito da lutto familiare nella persona del genitore, figlio, coniuge, fratello e sorella, viene concesso un permesso retribuito di 5 giorni e da non calcolarsi agli effetti delle ferie.

Art. 12.

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO

Il lavoratore che si ammala dovrà darne comunicazione alla ditta, salvo il caso di giustificato impedimento, non oltre il giorno successivo a quello di inizio dell'assenza per malattia.

Trascorso il termine predetto, l'assenza sarà considerata ingiustificata e verrà applicato il disposto dello art. 10. A richiesta della Ditta il lavoratore è tenuto ad esibire il certificato medico e a sottoporsi ad una eventuale visita di controllo.

Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al suo licenziamento con la corresponsione dell'indennità previste dal presente contratto.

Durante il suddetto periodo il lavoratore avrà diritto:

a) Alle prestazioni sanitarie previste dal decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304, e che saranno erogate dall'I.N.A.M.;

b) al 50% della normale retribuzione globale percepita, da corrispondersi a norma del decreto legislativo suddetto, dall'Istituto stesso;

c) ad una integrazione di quanto da corrispondersi ai sensi del comma precedente fino a un limite massimo di L. 30.000 ragguagliate a mese, a carico del datore di lavoro.

Per i primi 3 giorni di malattia (periodo di carenza) la retribuzione giornaliera è a completo carico del datore di lavoro.

Per il pagamento degli assegni familiari durante il periodo di malattia si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Art. 13.

PREAVVISO

La risoluzione del rapporto di lavoro, quando sia stato superato il periodo di prova, sia avvenga per licenziamento da parte del datore di lavoro che per dimissioni del dipendente, e dove non sussista motivo per il licenziamento in tronco, deve essere preceduta da un preavviso scritto, a mezzo lettera o cartolina raccomandata. I termini di preavviso devono decorrere dalla metà o dalla fine di ciascun mese. I termini di preavviso sono i seguenti:

per gli appartenenti alle categorie *A* e *B*:	Giorni
a) fino a 5 anni di servizio compiuti	45
b) dai 5 ai 10 anni di servizio compiuti	60
c) oltre i 10 anni di servizio compiuti	90
per gli appartenenti alla categoria *C*:	
a) fino a 5 anni di servizio compiuti	20
b) dai 5 ai 10 anni di servizio compiuti	30
c) oltre i 10 anni di servizio compiuti	45

Durante il periodo di preavviso il lavoratore ha diritto a percepire la normale retribuzione e deve essere considerato, a tutti gli effetti, in servizio attivo. E' in facoltà del datore di lavoro di esonerare il lavoratore licenziato di prestare servizio in farmacia per tutto o parte del periodo di preavviso. In tale caso dovrà cor-

rispondere al lavoratore la normale retribuzione che questa avrebbe percepito se rimasto in servizio, fino alla scadenza del termine di preavviso.

Analogamente, se il lavoratore non ottempera allo obbligo di preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di trattenere l'importo corrispondente al mancato preavviso. Durante il periodo di preavviso il lavoratore può ridurre le sue prestazioni di 2 ore giornaliere per trovarsi altra occupazione eccettuato il caso di dimissioni. Il periodo di preavviso non può coincidere con quello delle ferie.

Art. 14.

TRATTAMENTO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO

Fermo restando le disposizioni leggi sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e di puerperio, la lavoratrice, in tale evenienza, ha diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 3 mesi a partire da un mese prima del parto e fino a 2 mesi dopo.

Durante tale periodo essa avrà diritto, oltre alle prestazioni sanitarie ed a quant'altro erogato dall'I.N.A.M., alla retribuzione globale di fatto percepita per un periodo complessivo di 75 giorni e sempre nei limiti del massimale convenuto in L. 30.000 ragguagliate a mese. La lavoratrice che si dimetta in occasione della maternità non oltre il 6° mese dal parto oppure che venga licenziata superato il periodo di conservazione del posto previsto dal comma 1° del presente articolo, ha diritto alle normali indennità previste per i casi di licenziamento, escluso il preavviso limitatamente alla prima ipotesi.

Art. 15.

INDENNITÀ DI QUIESCENZA

L'indennità di quiescenza in caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, per motivi non disciplinari, viene ragguagliata ad una mensilità di salario globale di fatto percepito dal lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, per ogni anno di servizio prestato.

In caso di dimissioni da parte del lavoratore l'indennità di quiescenza viene corrisposta in misura ridotta:

a) al 50% di quella prevista per il licenziamento *ad nutum*, limitatamente per i lavoratori con anzianità non oltre gli 8 anni di servizio;

b) al 75% per i lavoratori con anzianità compresa tra gli 8 e i 13 anni di servizio;

c) per i dimissionari con anzianità superiore ai 13 anni, l'indennità va corrisposta per intero e cioè al 100%.

Le modifiche di cui al presente articolo avranno applicazione per la risoluzione dei rapporti di lavoro successive alla data di stipulazione del presente accordo e per quelle avvenute dopo il 1° maggio 1955.

Art. 16.

NORME DISCIPLINARI

Le infrazioni disciplinari potranno essere punite secondo la gravità della mancanza con i provvedimenti seguenti:

a) richiamo verbale;

b) multa di 2 ore di paga;

c) ammonizione scritta;

d) licenziamento in tronco.

Incorre nei provvedimenti di richiamo, di multa e di ammonizione:

a) chi non rispetta l'orario stabilito;

b) chi ingiustificatamente non si presenta al lavoro;

c) chi abbandona il servizio senza giustificato motivo;

d) chi esegue abitualmente con negligenza il lavoro affidatogli e chi per disattenzione procuri danni non gravi al materiale della farmacia;

e) chi commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina e all'igiene.

Il licenziamento in tronco può essere adottato nei riguardi di:

a) chi sistematicamente si assenti dal lavoro, senza giustificato motivo;

b) chi commetta furto o danneggiamento volontario al materiale di azienda;

c) chi commetta atti di insubordinazione grave;

d) chi commetta atti che offendano la morale;

e) chi sia più volte recidivo di colpe per le quali è già incorso nei provvedimenti di richiamo, di multa e di ammonizione.

Art. 17.

RETRIBUZIONE

A far epoca dalla maturazione del primo periodo di paga successivo al 1° ottobre 1956, i minimi di stipendio ai lavoratori di ambo i sessi dipendenti da farmacie, dovranno essere corrisposti nelle seguenti misure:

Categoria A:

a) Amministratori	L.	80.000
b) Direttori amministrativi	»	70.000
c) Assistenti già muniti di certificato di abilitazione	»	63.000

Categoria B:

a) Contabili d'ordine	L.	50.000
b) Magazzinieri consegnatari	»	50.000
c) Commessi addetti alla vendita dei prodotti di libero commercio	»	50.000
d) Cassieri con cauzione	»	55.000
e) Cassieri senza cauzione	»	45.000

Categoria C:

a) Dattilografi	L.	35.000
b) infialettatori	»	36.000
c) Aiuto magazzinieri	»	39.000
d) Personale di fatica:		
donne di farmacia e magazzino	»	32.000
uomini di magazzino	»	37.000
e) Fattorini e personale di fatica sotto i 18 anni	»	30.000

I minimi conglobati di cui sopra sono comprensivi della indennità di contingenza in vigore dal 30 ottobre 1956.

Art. 18.

APPLICABILITÀ DEI MINIMI

I minimi sopra riportati valgono per le farmacie del capoluogo di provincia.

Per le farmacie di Massa Marittima, Follonica, Orbetello, Monte Argentario, viene fissata una riduzione del 2,50% e per le rimanenti del 5% sui minimi sopra esposti.

Art. 19.

SCATTI DI ANZIANITÀ

A parziale modifica dell'art. 18 del Contratto provinciale 26 settembre 1950 e dell'art. 2 del Contratto modificativo 10 dicembre 1950, gli scatti biennali di anzianità, in misura massima di 5, saranno corrisposti nella misura del 5% e calcolati sulla retribuzione tabellare, aumentata della indennità di contingenza in vigore al momento dei singoli scatti. La modifica di cui al precedente comma andrà in vigore a partire dalla maturazione del primo periodo di paga successivo al 1° ottobre 1956 e si applicherà all'ultimo scatto in corso di godimento e a quelli che matureranno successivamente.

Art. 20.

APPRENDISTATO

Le parti concordemente riconoscono e convengono che nel particolare settore delle farmacie è un non senso parlare di apprendistato, per cui viene deciso che i giovani lavoratori assunti presso le farmacie della provincia debbano essere retribuiti in relazione alle mansioni effettivamente esplicate, in osservanza delle tabelle salariali sopra esposte e della indennità di contingenza spettante in base alla loro età e qualifica.

Art. 21.

CONTINGENZA

Per la indennità di contingenza si prende di riferimento quella del settore commercio, assimilando il personale della categoria *A* delle farmacie a quello della medesima categoria del predetto settore, il personale della categoria *B* al pari categoria del commercio, e quello della categoria *C* alla categoria C-1 del commercio stesso.

Con riferimento a quanto detto all'ultimo capoverso dello art. 17, gli scatti della contingenza da trasferirsi sugli stipendi tabellari saranno quelli che avranno luogo nei bimestri successivi all'ottobre 1956.

Art. 22.

ASSEGNI FAMILIARI

Si applicano quelli stibiliti per i dipendenti da aziende commerciali.

Art. 23.

INDENNITÀ DI CARO-PANE

Si applica quella vigente per il settore commercio (L. 520 mensili).

Art. 24.

TREDICESIMA MENSILITÀ

Al personale delle categorie *A* e *B* va corrisposta, in aggiunta alla retribuzione mensile, entro il 15 del mese di dicembre, una tredicesima mensilità o gratifica natalizia di importo pari alla retribuzione corrente nel mese stesso.

Al personale della categoria *C* verrà usato il medesimo trattamento.

In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, ai lavoratori spettano tanti dodicesimi di 13 mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati.

Art. 25.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Per quanto non contenuto nel presente accordo si fa riferimento ai contratti ed accordi precedenti e rimangono salve, comunque le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti in Provincia.

Art. 26.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo entrerà in vigore con la data 1° ottobre 1956 e avrà la durata fino al 30 settembre 1957. Esso si intenderà tacitamente prorogato per la durata di un anno ove non sia disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata da inviare tre mesi prima della sua scadenza: verrà peraltro integrato delle condizioni di miglior favore eventualmente pattuite in campo nazionale, in qualsiasi momento, previo richiesta della rappresentanza interessata.

Norma transitoria

I proprietari di farmacie, in considerazione del forzoso ritardo subito dalla stipulazione del presente accordo corrisponderanno, con lo stipendio di ottobre corrente, ai propri dipendenti una somma compensativa forfetaria così commisurata:

per il personale di categoria *A*	L.	25.000
per il personale di categoria *B*	»	15.000
per il personale di categoria *C*	»	10.000

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 25 MARZO 1959 PER I LAVORATORI NON LAUREATI E NON DIPLOMATI DIPENDENTI DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI LUCCA

L'anno millenovecentocinquantanove e questo dì 25 del mese di marzo, in Lucca,

Davanti all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione rappresentato per delega del suo direttore dott. *Enrico Lelio* dal sottoscritto dott. *Roberto Benedetti,* funzionario dell'Ufficio stesso, sono comparsi i sigg.:

Tonini dott. Aldo, presidente dell'Associazione Farmacisti Proprietari della provincia di Lucca, assistito dai signori:

Giannini dott. *Vasco,* Presidente dell'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI LUCCA;

Lazzareschi Alfredo, per la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO;

Pini Lino, per l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE;

Della Croce dott. *Luigi,* per la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE;

allo scopo di procedere alla stipulazione del nuovo Accordo salariale da valere per i non laureati e non diplomati dipendenti dalle farmacie della provincia di Lucca.

Dopo ampia discussione, precisato che per le categorie in argomento dovrà farsi riferimento al Contratto collettivo nazionale di lavoro per i non farmacisti dipendenti da farmacie i cui titolari siano farmacisti, dell'8 *luglio* 1942, le parti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

A tutti i non laureati e i non diplomati dipendenti da farmacie della provincia di Lucca, a far data dal 1° aprile 1959, verrà corrisposto dai singoli proprietari di farmacia il seguente stipendio mensile conglobato, comprensivo cioè delle quote di contingenza fino a tutto oggi e della indennità caro-pane:

	Uomini	Donne
Cassiere con responsabilità di cassa	42.000	40.200
Commesso con oltre 15 anni di servizio	42.000	40.200
Commesso con servizio da 10 a 15 anni	39.600	37.800
Commesso con servizio da 5 a 10 anni	38.400	36.600
Commesso con servizio fino a 5 anni	37.200	35.400
Fattorino con oltre 20 anni di età	32.000	30.900
Fattorino dai 18 ai 20 anni di età .	27.500	26.300
Fattorino dai 16 ai 18 anni di età .	21.500	20.200
Fattorino sotto i 16 anni di età . .	13.000	12.000

Art. 2.

In aggiunta ai minimi di stipendio conglobati, come sopra determinati, va erogato l'importo dei punti della scala mobile - in vigore per il settore commerciale - a partire dal 1° scatto in aumento della indennità di contingenza, successivamente al 31 marzo 1959, considerando che l'importo di detto punto ha i seguenti valori giornalieri (per 26 quote mensili):

	Uomini	Donne
1) Cassiere e commesso	19,20	16,71
2) Fattorino e apprendista:		
oltre 20 anni	16.10	13.69
dai 18 ai 20 anni	15.63	11.77
dai 16 ai 18 anni	13.73	10,80
sotto i 16 anni	11.35	9.55

Art. 3.

Nel caso che le farmacie vogliano assumere alle loro dipendenze un apprendista, a norma dell'art. 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i non farmacisti dipendenti da farmacie i cui titolari siano farmacisti, dell'8 luglio 1942 sopra ricordato, il trattamento da praticarsi a ciascun apprendista viene fissato come segue:

Apprendisti assunti sotto i 16 anni di età:

per il 1° semestre di servizio il 25% dello stipendio conglobato della qualifica a cui aspira l'apprendista, più eventuale indennità di contingenza riferita alla età del giovane;

per il 2° semestre di servizio il 50% dello stipendio conglobato della qualifica a cui aspira l'apprendista, più l'eventuale indennità di contingenza riferita alla età del giovane;

per il 3° semestre di servizio l'85% dello stipendio conglobato della qualifica a cui aspira l'apprendista, più l'eventuale indennità di contingenza riferita alla età del giovane.

Apprendisti assunti sopra i 16 anni di età:

per il 1° semestre di servizio il 50% dello stipendio conglobato della qualifica a cui aspira l'apprendista, più l'eventuale indennità di contingenza riferita alla età del giovane:

per il 2° semestre di servizio il 65% dello stipendio conglobato della qualifica a cui aspira l'apprendista, più l'eventuale indennità di contingenza riferita alla età del giovane.

Art. 4.

Per il personale in età superiore ai 60 anni, sarà corrisposta una retribuzione stabilita, di volta in volta, con contrattazione libera tra le parti.

Art. 5.

Per le farmacie di campagna e dei comuni con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, è ammessa una riduzione del 10% da praticarsi sulle prime L. 15.000, per i cassieri e i commessi qualunque sia l'anzianità di servizio e sulle prime L. 10.000 per i fattorini e gli apprendisti, qualunque sia la loro età.

Art. 6.

A maggior chiarimento si ripete che il presente Accordo entrerà in vigore il 1° aprile 1959 ed avrà la durata di un anno, rinnovabile di anno in anno salvo il caso di disdetta da comunicarsi a norma di legge ed entro e non oltre tre mesi prima della scadenza.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1732.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Lucca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo 23 febbraio 1956, e relative tabelle, per l'aggiornamento delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Libera degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro — C.G.I.L. —, l'Unione Sindacale Provinciale — C.I.S.L. —, la Camera Sindacale Provinciale — U.I.L. —; cui ha aderito, in data 25 febbraio 1956, la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Lucca, in data 24 giugno 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali è stato stipulato, per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo 23 febbraio 1956, relativo all'aggiornamento delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle aziende artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le attività artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelli concernenti la relativa disciplina nazionale.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane indicate nell'accordo di cui al primo comma, della provincia di Lucca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 100. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 23 FEBBRAIO 1956 PER L'AGGIORNAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEGLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Addì 23 febbraio 1956, in Lucca, presso la sede di piazza Bernardini della Associazione Libera degli Artigiani della provincia di Lucca,

tra

l'ASSOCIAZIONE LIBERA DEGLI ARTIGIANI della provincia di Lucca, rappresentata dal suo Presidente, sig. *Giorgio Colombini*, con l'intervento dei Presidenti dei Sindacati Provinciali di Mestieri, assistiti dal Segretario dell'Assocazione stessa, rag. *Filippo Severi*,

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO della provincia di Lucca, rappresentata dal sig. *Giorgio Colzi*, assistito dal sig. *Alfredo Lazzareschi*,

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Lucca, rappresentata dal sen. *Cesare Angelini*, assistito dal sig. cavaliere *Arturo Pacini*,

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE (U.I.L.) di Lucca, rappresentata dal sig. *Rodolfo Romani*,

esaminate le richieste dei rappresentanti dei lavoratori per l'aggiornamento della situazione contrattuale delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle Aziende artigiane della provincia di Lucca, di cui al verbale di accordo provinciale 27 marzo 1947 e successivi accordi, dopo ampia e cordiale discussione

si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Le retribuzioni dei lavoratori di cui in premessa, a partire dal 1° marzo 1956, vengono come appresso determinate per Zona o raggruppamento di Comuni, nonchè per gruppi di mestiere.

Le stesse sono comprensive di paga base, indennità di contingenza e caropane.

Art. 2.

Agli effetti della determinazione e della applicazione delle retribuzioni in parola, i Comuni della Provincia sono suddivisi in tre Zone o raggruppamenti di Comuni e precisamente:

1ª *Zona*: Lucca e Viareggio;

2ª *Zona*: Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta e Seravezza;

3ª *Zona*: Tutti i rimanenti Comuni della Provincia.

Art. 3.

Sempre agli effetti della determinazione e della applicazione delle predette retribuzioni, le aziende artigiane della Provincia sono attribuite, a seconda della attività esercitata, ad uno dei seguenti cinque Gruppi di mestieri:

1° GRUPPO: grafici, meccanici, marmo, edili, idraulici, decoratori, elettricisti, radio e costruzioni navali in legno;

2° GRUPPO: pavimentisti, orafi, argentieri, orologiai e odontotecnici;

3° GRUPPO: legno, lastre di vetro e cristallo, fusti vuoti per filati in legno e carta, tessitura, ricamo, strumenti musicali, vulcanizzazione;

4° GRUPPO: mugnai, manufatti in cemento, calce e gesso, calzolerie, lavanderie e stirerie, tintorie, modisterie, stagnini, tappezzieri, fotografi, terraglie;

5° GRUPPO: ceppi per zoccoli, statuine in gesso cartone e cartapesta, sartorie da uomo e da donna, scope di saggina, miste e mestieri vari.

Art. 4.

Le aziende artigiane della provincia di Lucca, tenendo conto del Comune in cui svolgono l'attività e del mestiere esercitato, applicheranno nei riguardi del dipendente personale operaio le retribuzioni nella misura in appresso stabilita a seconda della Zona, nonchè del Gruppo di mestieri a cui appartengono.

Art. 5.

Fanno eccezione a quanto sopra soltanto i laboratori artistici di marmo della zona di Versilia, per i quali verranno applicate le retribuzioni del 1° Gruppo di mestieri della 1ª Zona.

Art. 6.

Le retribuzioni orarie, comprensive di paga base, contingenza e caropane, degli operai in età oltre i 20 anni, dipendenti dalle aziende artigiane della provincia di Lucca appartenenti al 1° Gruppo di mestieri della 1ª Zona — a partire dal 1° marzo 1956 — sono le seguenti:

Uomini oltre 20 anni di età

	Lire orarie
Operaio specializzato	137,50
Operaio qualificato	122,55
Operaio comune o manovale specializzato	115 —
Operaio manovale comune	108,75

Donne oltre 20 anni di età

Donna di 1ª categoria	91,25
Donna di 2ª categoria	86,25
Donna di 3ª categoria	82,50

Agli effetti della determinazione delle retribuzioni per le altre Zone e per gli altri Gruppi di mestieri, saranno sempre prese per base le retribuzioni di cui al presente articolo.

Art. 7.

La determinazione delle retribuzioni per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane appartenenti agli altri Gruppi di mestiere della 1ª Zona ha luogo con una riduzione sulle retribuzioni di cui all'articolo precedente del:

1% per il 2° Gruppo di mestieri della 1ª Zona;

2% per il 3° Gruppo di mestieri della 1ª Zona;

3% per il 4° Gruppo di mestieri della 1ª Zona;

4% per il 5° Gruppo di mestieri della 1ª Zona.

Art. 8.

La determinazione delle retribuzioni per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane appartenenti ai cinque Gruppi di mestieri della 2ª Zona ha luogo con una riduzione sulle retribuzioni di cui all'art. 6 del:

5% per il 1° Gruppo di mestieri della 2ª Zona;

6% per il 2° Gruppo di mestieri della 2ª Zona;

7% per il 3° Gruppo di mestieri della 2ª Zona;

8% per il 4° Gruppo di mestieri della 2ª Zona;

9% per il 5° Gruppo di mestieri della 2ª Zona.

Art. 9.

La determinazione delle retribuzioni per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane appartenenti ai cinque Gruppi di mestieri della 3ª Zona ha luogo con una riduzione sulle retribuzioni di cui all'art. 6 del:

10% per il 1° Gruppo di mestieri della 3ª Zona;

11% per il 2° Gruppo di mestieri della 3ª Zona;

12% per il 3° Gruppo di mestieri della 3ª Zona;

13% per il 4° Gruppo di mestieri della 3ª Zona;

14% per il 5° Gruppo di mestieri della 3ª Zona.

Gli scarti fra Zona e Zona vengono così ad essere del 5% fra la 1ª e la 2ª e del 10% fra la 1ª e la 3ª; quelli fra Gruppi di mestiere dell'1% fra il Gruppo che precede e quello che immediatamente segue per un totale del 14%.

Art. 10.

Le retribuzioni dei manovali comuni (uomini e donne) di età inferiore ai 20 anni viene determinata in base alle seguenti percentuali da calcolare sulle retribuzioni del manovale comune in età oltre i 20 anni o della donna di 3ª categoria oltre i 20 anni, stabilite — come sopra precisato — tenendo conto della Zona in cui l'azienda artigiana svolge l'attività e del Gruppo di mestiere al quale la stessa appartiene:

Manovale comune inferiore ai 20 anni di età:

tra i 18 e i 20 anni il	90%
tra i 16 e i 18 anni il	70%
sotto i 16 anni il	45%

della retribuzione del manovale comune oltre 20 anni.

Donna di 3ª categoria inferiore ai 20 anni di età:

tra i 18 e i 20 anni l'	85%
tra i 16 e i 18 anni il	75%
sotto i 16 anni il	50%

della retribuzione della donna di 3ª categoria oltre 20 anni.

Art. 11.

Si conviene tuttavia che dalla applicazione di cui sopra non deve derivare alcuna riduzione delle retribuzioni già in atto in base agli accordi provinciali precedentemente in vigore e pertanto fino a quando non sarà possibile dare totalmente applicazione ai cennati criteri, che restano tuttavia confermati, le retribuzioni da applicare dal 1° marzo 1956 nei riguardi degli operai dipendenti dalle aziende artigiane della Provincia sono quelle di cui alla allegata tabella.

Art. 12.

Le retribuzioni previste dal presente accordo per la mano d'opera minorile sono applicabili esclusivamente ai manovali comuni o garzoni e non agli apprendisti.

1ª *Zona*

Tabella delle retribuzioni unificate (comprensive di paga base, indennità di contingenza e indennità di caropane) da valere — a partire dal 1º marzo 1956 — per gli operai dipendenti dalle Aziende Artigiane della 1ª Zona: comuni di Lucca e Viareggio della provincia di Lucca, a seconda dei seguenti Gruppi di mestiere cui appartengono:

1º GRUPPO: grafici, meccanici, marmo, edili, idraulici, decoratori, elettricisti, radio e costruzioni navali in legno;

2º GRUPPO: pavimentisti, orafi, argentieri, orologiai e odontotecnici;

3º GRUPPO: legno, lastre di vetro e cristallo, fusti vuoti per filati in legno e carta, tessitura, ricamo, strumenti musicali, vulcanizzazione;

4º GRUPPO: mugnai, manufatti in cemento, calce e gesso, calzolerie, lavanderie e stirerie, tintorie, modisterie, stagnini, tappezzieri, fotografi, terraglie;

5º GRUPPO: ceppi per zoccoli, statuine in gesso, cartone e cartapesta, sartorie da uomo e da donna, scope di saggina, miste e mestieri vari.

	1º grup.	2º grup.	3º grup.	4º grup.	5º grup.
UOMINI:					
Operaio specializzato oltre 20 anni	137,50	136,10	134,75	133,35	132 —
Operaio qualificato oltre 20 anni	122,50	121,25	120,05	118,80	117,60
Operaio comune o manovale specializzato oltre 20 anni	115 —	113,85	112,70	111,55	110,40
Manovale comune oltre 20 anni	108,75	107,65	106,55	105,50	104,40
Manovale comune dai 18 ai 20 anni	98,70	97,75	96,75	95,75	95,25
Manovale comune dai 16 ai 18 anni	77 —	76,50	75 —	74 —	73,10
Manovale comune sotto i 16 anni	48,95	48,45	47,95	47,62	47,12
DONNE:					
di 1ª categoria oltre 20 anni	91,25	90,35	89,40	88,50	87,60
di 2ª categoria oltre 20 anni	86,25	85,40	84,50	83,65	82,80
di 3ª categoria oltre 20 anni	82,50	81,65	80,85	80 —	79,35
di 3ª categoria dai 18 ai 20 anni	70,10	69,40	68,70	68 —	67,45
di 3ª categoria dai 16 ai 18 anni	61,85	61,25	60,65	60 —	59,50
di 3ª categoria sotto i 16 anni	46,87	46,87	46,37	45,87	45,37

Le retribuzioni previste nella presente tabella per la mano d'opera minorile sono applicabili esclusivamente ai manovali comuni o garzoni e non agli apprendisti, per i quali la determinazione della retribuzione è lasciata alle libere contrattazioni fra le parti; per essi è opportuno che la retribuzione venga fissata direttamente fra le parti in misura progressiva per i vari scaglioni del periodo di apprendistato secondo la anzianità, mediante accordo sottoscritto dal genitore che ha la patria potestà dell'apprendista.

N.B. — La presente tabella vale anche per i *laboratori artistici di marmo* della Zona della Versilia, i quali devono applicare le retribuzioni del 1º Gruppo di mestieri della 1ª Zona.

2ª *Zona*

Tabella delle retribuzioni unificate (comprensive di paga base, indennità di contingenza e indennità di caropane) da valere — a partire dal 1º marzo 1956 — per gli operai dipendenti dalle Aziende Artigiane della 2ª Zona: Comuni di Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta e Seravezza della provincia di Lucca, a seconda dei seguenti Gruppi di mestiere cui appartengono:

1º GRUPPO: grafici, meccanici, marmo, edili, idraulici, decoratori, elettricisti, radio e costruzioni navali in legno;

2º GRUPPO: pavimentisti, orafi, argentieri, orologiai e odontotecnici;

3º GRUPPO: legno, lastre di vetro e cristallo, fusti vuoti per filati in legno e carta, tessitura, ricamo, strumenti musicali, vulcanizzazione;

4º GRUPPO: mugnai, manufatti in cemento, calce e gesso, calzolerie, lavanderie e stirerie, tintorie, modisterie, stagnini, tappezzieri, fotografi, terraglie;

5º GRUPPO: ceppi per zoccoli, statuine in gesso, cartone e cartapesta, sartorie da uomo e da donna, scope di saggina, miste e mestieri vari.

	1º grup.	2º grup.	3º grup.	4º grup.	5º grup.
UOMINI:					
Operaio specializzato oltre 20 anni	130,60	129,25	127,85	126,50	125,1[illegible]
Operaio qualificato oltre 20 anni	116,35	115,15	113,90	112,70	111,45
Operaio comune o manovale specializzato oltre 20 anni	109,25	108,10	106,95	105,80	104,6[illegible]
Manovale comune oltre 20 anni	106,85	105,90	104,95	104 —	103,6[illegible]
Manovale comune dai 18 ai 20 anni	97,95	96,99	96,03	95,07	94,[illegible]
Manovale comune dai 16 ai 18 anni	76,42	75,94	74,50	73,54	72,[illegible]
Manovale comune sotto i 16 anni	48,10	47,92	47,44	47,44	46,9[illegible]
DONNE:					
di 1ª categoria oltre 20 anni	86,70	85,75	84,85	83,95	83,6[illegible]
di 2ª categoria oltre 20 anni	83,85	83,40	82,90	82,45	81
di 3ª categoria oltre 20 anni	81,45	80,50	80,05	79,55	79,6[illegible]
di 3ª categoria dai 18 ai 20 anni	69,25	68,40	68,05	67,60	67,2[illegible]
di 3ª categoria dai 16 ai 18 anni	61,14	60,66	60,18	59,70	59,3[illegible]
di 3ª categoria sotto i 16 anni	46,67	46,67	46,19	45,71	45,2[illegible]

Le retribuzioni previste nella presente tabella per la mano d'opera minorile sono applicabili esclusivamente ai manovali comuni o garzoni e non agli apprendisti, per i quali la determinazione della retribuzione è lasciata alle libere contrattazioni fra le parti: per essi è opportuno che la retribuzione venga fissata direttamente fra le parti in misura progressiva per i vari scaglioni del periodo di apprendistato secondo la anzianità, mediante accordo sottoscritto dal genitore che ha la patria potestà dell'apprendista.

3ª *Zona*

Tabella delle retribuzioni unificate (comprensive di tga base, indennità di contingenza e indennità di caopane) da valere — a partire dal 1° marzo 1956 — er gli operai dipendenti dalle Aziende Artigiane della 3ª Zona: Comuni di Camporgiano, Careggine, Castilione Carfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di allico, Fosciandora, Gallicano, Ciuncugnano, Minucıano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al erchio, Pieve Fosciana, Porcari, S. Romano, Sillano, tazzema, Vagli Sotto, Vergemoli, Villa Basilica e Villa Collemandina, della provincia di Lucca, a seconda dei seguenti Gruppi di mestiere cui appartengono:

1° Gruppo: grafici, meccanici, marmo, edili, idraulici, decoratori, elettricisti, radio e costruzioni navali in legno;

2° Gruppo: pavimentisti, orati, argentieri, orologiai e odontotecnici;

3° Gruppo: legno, lastre di vetro e cristallo, fusti vuoti per filati in legno e carta, tessitura, ricamo, strumenti musicali, vulcanizzazione;

4° Gruppo: mugnai, manufatti in cemento, calce e gesso, calzolerie, lavanderie e stirerie, tintorie, modisterie, stagnini, tappezzieri, fotografi, terraglie;

5° Gruppo: ceppi per zoccoli, statuine in gesso, cartone e cartapesta, sartorie da uomo e da donna, scope di saggina, miste e mestieri vari.

	1° grup.	2° grup.	3° grup.	4° grup.	5° grup.
UOMINI:					
Operaio specializzato oltre 20 anni	123,75	122,35	121 —	119,60	118,25
Operaio qualificato oltre 20 anni	110,25	109 —	107,80	106,55	105,35
Operaio comune o manovale specializzato oltre 20 anni	107,85	106,90	106 —	104,15	103,25
Manovale comune oltre 20 anni	106 —	105,05	104,15	103,25	102,30
Manovale comune dai 18 ai 20 anni	97,15	96,23	95,31	94,39	93,93
Manovale comune dai 16 ai 18 anni	75,84	75,38	74 —	73,08	72,16
Manovale comune sotto i 16 anni	47,72	47,72	47,26	47,26	46,80
DONNE:					
di 1ª categoria oltre 20 anni	85,20	84,30	83,85	82,90	82 —
di 2ª categoria oltre 20 anni	83 35	82,90	82,45	82 —	80,60
di 3ª categoria oltre 20 anni	81,05	80,15	79,70	79,25	78,75
di 3ª categoria dai 18 ai 20 anni	68,90	68,10	67,75	67,35	66,95
di 3ª categoria dai 16 ai 18 anni	60,80	60,32	59,86	59,45	59,05
di 3ª categoria sotto i 16 anni	46,47	46,47	46,01	45,55	45,09

Le retribuzioni previste nella presente tabella per la mano d'opera minorile sono applicabili esclusivamente ai manovali comuni o garzoni e non agli apprendisti, per i quali la determinazione della retribuzione è lasciata alle libere contrattazioni fra le parti; per essi è opportuno che la retribuzione venga fissata direttamente fra le parti in misura progressiva per i vari scaglioni del periodo di apprendistato secondo la anzianità, mediante accordo sottoscritto dal genitore che ha la patria potestà dell'apprendista.

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1733.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per le industrie dei prodotti del legno e del sughero;

Visto, per la provincia di Lecce, l'accordo collettivo integrativo 28 agosto 1959, stipulato tra la Sezione Industrie del Legno dell'Associazione Provinciale Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. -, la Federazione Italiana Lavoratori Legno, Edili e Affini, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Lecce, in data 26 giugno 1960, dell'accordo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo integrativo 28 agosto 1959, relativo agli operai delle industrie del legno e del sughero della provincia di Lecce, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Lecce.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 82. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 28 AGOSTO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 19 GIUGNO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO E DEL SUGHERO DELLA PROVINCIA DI LECCE

L'anno 1959 addì 28 del mese di agosto nella Sede dell'Associazione Industriale della Provincia di Lecce

tra

la SEZIONE INDUSTRIE DEL LEGNO DELL'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE della Provincia di Lecce, rappresentata dal suo Presidente sig. comm. *Francesco Lezzi* assistito dal Direttore ff. dell'Associazione dott. *Crocifisso De Pascalis;*

e

la C.I.S.L. - UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DI LECCE, rapresentata dal suo Segretario Generale on. prof. *Vincenzo Marotta,* assistito dal sig. *Vito Longo,* Segretario Sindacale;

la C.G.I.L. - CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dal Segretario signor *Giorgio Casalino* e *Rubini Corrado,* e per la F.I.L.L.E.A. il sig. *Stella Antonio,* Segretario Provinciale ed il sig. *Caiulo Rosario,* capo lega del legno, assistiti dal sig. prof. *Enrico Gargiulo* dell'Ufficio Contratti;

la U.I.L. - CAMERA SINDACALE PROVINCIALE di Lecce, rappresentata dal suo Segretario Generale sig. *Livio Ligori,* assistito dal sig. *Barba Michele;*

si è stipulato il seguente accordo provinciale integrativo del C.C.N.L. 19 giugno 1959 per gli operai dipendenti da aziende industriali del legno e del sughero per la provincia di Lecce.

Art. 1.

Le parti sono d'accordo nello stabilire i minimi di paga base per gli operai appartenenti ai gruppi merceologici di categoria in due zone con uno scarto tra la prima e la seconda zona del 4,75%:

GRUPPO MERCEOLOGICO *A*

	Zona A		Zona B	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne
	Lire	Lire	Lire	Lire
Operaio specializzato		1ª cat.		1ª cat.
sup. a 20 anni	154,50	114,50	147,50	109,25
tra 18 - 20 anni	150 —	96 —	143 —	91,50
tra 16 - 18 anni	133,50	90,50	127 —	86,25
Operaio qualificato		2ª cat.		2ª cat.
sup. a 20 anni	137 —	108 —	130,50	103 —
tra 18 - 20 anni	132,50	90,50	126,50	86,25
tra 16 - 18 anni	116,50	80,25	111 —	76,50
inf. 16 anni	96,50	69,75	92 —	66,50
Manovale specializzato		3ª cat.		3ª cat.
sup. a 20 anni	128,50	100,75	122,50	96 —
tra 18 - 20 anni	120 —	84,75	114,50	80,75
tra 16 - 18 anni	95 —	75,50	90,50	72 —
inf. 16 anni	75 —	60,50	71,50	57,75
Manovale comune				
sup. a 20 anni	120 —	—	114,50	—
tra 18 - 20 anni	112,50	—	107 —	—
tra 16 - 18 anni	89 —	—	84,50	—
inf. 16 anni	62 —	—	59 —	—

GRUPPO MERCEOLOGICO *B*

	Zona A		Zona B	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Operaio specializzato		1ª cat.		1ª cat.
sup. a 20 anni	153,58	113,75	146,50	108,50
tra 18 - 20 anni	149 —	95,50	142 —	91 —
tra 16 - 18 anni	132 —	89,75	126 —	85,50
inf. 16 anni	—	79.50	—	75,50
Operato qualificato		2ª cat.		2ª cat.
sup. a 20 anni	136 —	107,25	129,50	102,25
tra 18 - 20 anni	131,50	90 —	125,50	85,75
tra 16 - 18 anni	116 —	79,75	110,50	76 —
inf. 16 anni	96 —	69,25	91,50	66 —
Manovale specializzato		3ª cat.		3ª cat.
sup. a 20 anni	128 —	100 —	122 —	95,25
tra 18 - 20 anni	119 —	84,25	113,50	80,25
tra 16 - 18 anni	94,50	75 —	90 —	71,50
inf. 16 anni	74 —	60 —	70,50	57,25
Manovale comune				
sup. a 20 anni	119 —	—	113,50	—
tra 18 - 20 anni	111,50	—	106 —	—
tra 16 - 18 anni	88 —	—	84 —	—
inf. 16 anni	61,50	—	58,50	—

GRUPPO MERCEOLOGICO *C*

	Zona *A*		Zona *B*	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne
	Lire	Lire	Lire	Lire
Operaio specializzato		1ª cat.		1ª cat.
sup. a 20 anni	152 —	113 —	145 —	107,75
tra 18 - 20 anni	148 —	94,75	141 —	90,25
tra 16 - 18 anni	131 —	89,25	125 —	85 —
inf. 16 anni	—	79 —	—	75,25
Operaio qualificato		2ª cat.		2ª cat.
sup. a 20 anni	135 —	106,50	128,50	101,50
tra 18 - 20 anni	130,50	89,25	124,50	85 —
tra 16 - 18 anni	115 —	79,25	109,50	75,50
inf. 16 anni	95 —	68,75	90,50	65,50
Manovale specializzato		3ª cat.		3ª cat.
sup. a 20 anni		99 —	121 —	94,50
tra 18 - 20 anni	[illegible]0	83,50	113 —	79,50
tra 16 - 18 anni	92,50	74,50	89 —	71 —
inf. 16 anni	73,50	59,50	70 —	56,75
Manovale comune				
sup. a 20 anni	118 —	—	112.50	—
tra 18 - 20 anni	110 —	—	105 —	—
tra 16 - 18 anni	87 —	—	83 —	—
inf. 16 anni	61,50	—	58 —	—

Appartengono alla Zona A

I Comuni di Alessano, Alezio, Aradeo, Arnesano, Campi Salentina, Carmiano, Casarano, Copertino, Cutrofiano, Galatina, Galatone, Gallipoli, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Maglie, Martano, Matino, Melissano, Monteroni, Muro Leccese, Nardò, Novoli, Parabita, Poggiardo, Ruffano, Salice Salentino, San Cesario di Lecce, San Nicola, Squinzano, Surbo, Turisano, Taviano, Trepuzzi, Tricase, Tuglie, Veglie.

Appartengono alla Zona B

Tutti gli altri Comuni della Provincia.

Art. 2.

TRASFERTE

A modifica del punto n. 2 del C.C.N.L. sopra detto, le parti convengono nello stabilire, in caso di trasferta, una indennità per vitto e alloggio, come appresso specificato:

a) Vitto (2 pasti) e alloggio: metà della retribuzione globale giornaliera;

b) Vitto (2 pasti) un terzo della retribuzione globale giornaliera;

c) Vitto (1 pasto) un quarto della retribuzione globale giornaliera;

d) Alloggio, un quarto della retribuzione globale giornaliera.

Art. 3.

INDENNITÀ ZONA MALARICA

Con riferimento all'art. 25 del precitato C.C.N.L. per i lavori eseguiti in zone riconosciute malariche dalle competenti Autorità Sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge, spetta una indennità pari a L. 30 (trenta) giornaliere.

Art. 4.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti sono d'accordo a fare salve le condizioni di miglior favore in atto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo le parti si riportano al Contratto Collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959.

Art. 5.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente accordo è valido per tutto il territorio della Provincia di Lecce a decorrere dal 19 giugno 1959 in ogni sua parte ed avrà la stessa durata e scadenza del precitato C.C.N.L. del quale ne segue le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151924) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 350